



Francesco Catozzella

(professore incaricato di Diritto matrimoniale canonico
nella Pontificia Università Lateranense, *Institutum Utriusque Iuris*)

**I lavori di codificazione del Titolo “*De matrimonio*”
nel Codice di diritto canonico. Studio introduttivo ***

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Valore interpretativo dei lavori di codificazione - 3. La costituzione del *Coetus de matrimonio* e la prima fase del lavoro - 4. Le diciassette sessioni del *Coetus de matrimonio* - 5. L’invio dello Schema *de sacramentis* agli organi di consultazione e l’esame delle osservazioni pervenute - 6. Le cinque sessioni del *parvus Coetus de matrimonio* - 7. Le modifiche apportate nella *Relatio complectens synthesim animadversionum* (1981) - 8. La quinta Plenaria della Commissione di revisione del Codice (20-29 ottobre 1981) - 9. L’ultima revisione da parte di Giovanni Paolo II - 10. La comunicazione dei lavori del *Coetus de matrimonio* e il dibattito dottrinale - 11. Le fonti alla base della riforma del diritto matrimoniale - 12. Conclusione.

1 - Premessa

Il presente studio introduttivo ha la finalità di presentare l’*iter* di codificazione del Titolo VII “*De matrimonio*” (Libro IV, Parte I) del Codice vigente e di offrirne alcune chiavi di lettura, in modo da favorire l’accostamento metodologicamente corretto e proficuo alla documentazione già edita e a quella finora inedita pubblicata in questo volume da parte degli studenti e di quanti intendono approfondire punti specifici della normativa. L’obiettivo è dunque limitato, nel senso che non è nostra intenzione studiare nel dettaglio le singole modifiche apportate rispetto al Codice pio-benedettino e le novità introdotte, alcune di grande rilievo specie nell’ambito dei difetti e vizi del consenso; tale studio è già stato effettuato dalle numerose monografie che hanno per oggetto singoli aspetti della normativa matrimoniale che di solito dedicano ampio spazio ai lavori di codificazione. Neppure è nostra intenzione presentare l’*iter* di codificazione dell’intero Codice¹, limitandoci a quei richiami agli aspetti

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione nel volume “Il matrimonio nell’*iter* di revisione del Codice di diritto canonico. Atti editi e inediti”, a cura di F. CATOZZELLA, L. SABBARESE (Urbaniana University Press, Città del Vaticano).

¹ Si veda al proposito F. D’OSTILIO, *La storia del nuovo Codice di diritto canonico: revisione, promulgazione, presentazione*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1983;



generali ritenuti necessari per comprendere il tema specifico che ci riguarda.

Prima di procedere oltre, è opportuno premettere qualche riflessione sul rilievo interpretativo da attribuirsi, nell'ambito canonico, ai lavori preparatori della legge.

2 - Valore interpretativo dei lavori di codificazione

Il can. 17 - identico al can. 18 del Codice previgente - stabilisce un criterio primario, fondamentale e obbligatorio di interpretazione della legge² - essa deve infatti intendersi "secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto" - e alcuni criteri secondari e sussidiari, ai quali ricorrere nel caso in cui le parole della legge rimanessero ancora "dubbe e oscure" al termine del processo di interpretazione letterale e logico-sistemica. Tali criteri, relativi a elementi estrinseci alla formulazione verbale ma con essa strettamente connessi, consistono nel ricorso "ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e all'intendimento del legislatore". Ciascuno di questi elementi può dunque giovare a sciogliere i dubbi al fine di pervenire a una interpretazione univoca e chiara della legge, presupposto perché se ne possa urgere l'osservanza. Si è discusso in dottrina su quale rapporto vi sia tra il criterio fondamentale e i criteri sussidiari, ovvero se il ricorso a questi ultimi vada fatto soltanto nel caso in cui il primo non fosse sufficiente a determinare il significato della legge³, come risulta dalla

N. PAVONI, *L'iter del nuovo Codice*, in F. COCCOPALMERIO, P.A. BONNET, N. PAVONI, *Perché un Codice nella Chiesa*, Dehoniane, Bologna, 1984, pp. 127-170; J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 4-109; J. HERRANZ, *Codex iuris canonici (1983)*, in AA. VV., *Diccionario general de derecho canónico* (d'ora in poi: DGDC), a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, vol. II, Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 172-186; *Codex iuris canonici. Praefatio*, in *Acta Apostolicae Sedis* (d'ora in poi: AAS), LXXV (1983), pp. XVII-XXX.

² Cfr. G.P. MONTINI, *La ragione del Codice*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 30 (2017), pp. 168-177. Sull'interpretazione della legge canonica in generale si veda E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, EDUSC, Roma, 2013, pp. 325-369; M. CORTÉS DIÉGUEZ, *La interpretación de las leyes en el derecho romano, en el derecho civil y en el derecho canónico: consideraciones sobre sus principios y doctrinas*, in *Revista Española de Derecho Canonico*, 65 (2008), pp. 90-107.

³ È la posizione per esempio di Bender che, contestando Michiels, sostiene: "*deficiente dubia, deficit ratio applicandi ulteriora media interpretationis*" (L. BENDER, *Legum ecclesiasticorum interpretatio et suppletio: commentarius in canones 17, 18, 19 et 20*, Desclée, Roma, 1961, p. 137).



formulazione del can. 17, oppure se bisogna riconoscere almeno sul piano pratico - come sostenuto da Michiels⁴ - una certa concorrenza dei criteri, nel senso che l'analisi dei luoghi paralleli, delle circostanze e del fine della legge, nonché della *mens legislatoris* è sempre utile, quanto meno per confermare il significato del testo normativo emergente dall'analisi letterale⁵. Ciò che è fuor di dubbio, tenuto conto dell'ordine in cui sono collocati i criteri nel can. 17, è che il ricorso a elementi estrinseci alla legge non può diventare un mezzo, in un'ottica di interpretazione evolutiva, per 'far dire' alla legge, stante la formulazione promulgata dal legislatore, ciò che essa in realtà non voleva dire⁶.

I lavori preparatori sono di solito collocati tra le "circostanze della legge"; a essi si riconosce valore interpretativo ma con una certa cautela, dettata da due considerazioni: 1) a differenza di quanto avviene negli ordinamenti statuali, la preparazione di una legge non è opera dello stesso organo legislativo che poi promulgherà la legge, ma di soggetti che hanno solo funzione consultiva⁷; 2) tali soggetti svolgono di norma il loro incarico non come singoli ma all'interno di gruppi di studio. Da queste due considerazioni emerge di conseguenza che non vi è identità tra la *mens* del legislatore (che promulga il testo) e la *mens* degli organi consultivi (che hanno formulato il testo), infatti "*cum de Codice canonico agitur, mens legislatoris non est commissionis vel commissionum a quibus laboriose confectus est, sed Pontificis promulgantis*"⁸; inoltre - e ciò costituisce un'ulteriore difficoltà nell'interpretazione⁹ - bisogna saper distinguere i

⁴ Cfr. G. MICHIELS, *Normae generales iuris canonici: commentarius Libri I Codicis iuris canonici*, Desclée et Socii, Paris, 1949, vol. I, pp. 516-517. Si veda anche J.L. GUTIERREZ, *Alcune questioni sull'interpretazione della legge*, in *Apollinaris*, LX (1987), p. 524.

⁵ Dunque, afferma Michiels, il ricorso alle regole sussidiarie ha di norma una funzione confermativa del significato desunto tramite l'applicazione del primo criterio; può acquisire invece un'autentica funzione indicativa del significato della legge se il primo criterio si rivela insufficiente (G. MICHIELS, *Normae generales*, cit., p. 517).

⁶ Si comprende allora il senso del tradizionale adagio: "*finis legis non est lex*", per cui "*finis legis indicat legislatori quomodo lex debet esse formulata; formula legis indicat ad quos et ad quae lex se extendit*" (L. BENDER, *Legum ecclesiasticorum interpretatio*, cit., p. 155).

⁷ Cfr. G. MICHIELS, *Normae generales*, cit., p. 532.

⁸ A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici cum commentariis*, vol. I, Dessain, Mechilinae-Romae, 1937, p. 116.

⁹ "*Valde difficile est statuere sensum alicuius legis ex actibus praeparatoriis, praesertim si lex praeparata est [...] opera commissionum plurium virorum collaborantium. Iudicium (sententia, opinio) unius membri non est confundendum cum iudicio commissionis*" (L. BENDER, *Legum ecclesiasticorum interpretatio*, cit., p. 167). Si veda anche J. OTADUY, *Los medios interpretativos de la ley canónica (y su relación con las distintas doctrinas de la interpretación)*, in *Ius Canonicum*, 35 (1995), p. 492.



giudizi dei singoli consultori dal giudizio dell'intera commissione che risulta dalle votazioni che vengono effettuate. Se i primi sono importanti perché permettono di cogliere l'andamento del dibattito e la sua dialettica interna, è solo il secondo che esprime perché il testo è stato formulato in quella maniera e non altrimenti.

Ciò premesso, sottolinea la dottrina, la promulgazione da parte del legislatore del testo normativo nella forma elaborata dagli organi di consultazione costituisce una implicita conferma del loro lavoro e di conseguenza si può stabilire una presunzione così formulata: "si legislator in lege sua facit verba ab illis viris doctis proposita, recte praesumitur ea eodem sensum intellexisse, nisi contrarium constet"¹⁰, oppure, in altre parole, "mens quam acta commissionis manifestaverint praesumi potest eadem esse ac mens Pontificis qui opus commissionis approbavit"¹¹.

Il ricorso ai lavori preparatori dunque può giovare non solo a spiegare perché una determinata norma venne introdotta, soppressa o modificata, permettendo così di cogliere meglio il fine o la ragione della legge, ovvero la causa a essa sottesa e il bene che tramite quella disposizione il legislatore voleva perseguire o tutelare, ma anche - se necessario - a chiarire il significato giuridico che i termini adoperati avevano al tempo in cui la legge fu promulgata; ciò al fine di giungere a un'interpretazione adeguata del testo normativo¹².

Per quanto riguarda il nostro ambito specifico, nella giurisprudenza rotale e nella dottrina canonica, specie nel periodo immediatamente successivo alla promulgazione del Codice, non è raro il riferimento ai lavori di codificazione per chiarire il significato delle novità introdotte (per esempio circa: il rilievo da attribuirsi al *bonum coniugum* collocato accanto al tradizionale *bonum prolis* nel can. 1055 § 1, la configurazione della fattispecie invalidante dell'errore doloso, il significato dell'atto formale di defezione della Chiesa - espressione in seguito abrogata - quale circostanza esimente dall'osservanza di alcuni obblighi) e il valore da attribuirsi alle modifiche apportate rispetto alla normativa precedente (per

¹⁰ G. MICHIELS, *Normae generales*, cit., p. 533.

¹¹ A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, cit., p. 116.

¹² Come osservato da Castillo Lara nella presentazione al volume: PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici iuris canonici recognoscendo. Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita* (Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1991), "in textu iuridico intelligendo ac interpretando, haud rarum iuvamen affert inspicere radices, non tantum profundiores, quae in principiis generalibus iuris vel peculiaris institutionis consistunt, set etiam propiores quae genesim normarum ac earum formationem illustrant" (p. IX).



esempio circa la soppressione nel canone sulla condizione delle *condiciones contra matrimonii substantiam*¹³).

A mero titolo di esempio, riferendoci soltanto alla giurisprudenza rotale dell'anno successivo alla promulgazione del Codice, possiamo ricordare una coram Ragni del 31 gennaio 1984 dove ci si richiama ai lavori del *Coetus de matrimonio* per concludere che l'espressione "*ex ipsa eius natura*" nel can. 1084 § 1 sull'impotenza conferma che si tratta di un impedimento di diritto divino e dunque non dispensabile¹⁴; e una coram Pompedda del 27 marzo 1984 dove il rimando ai lavori di codificazione serve per chiarire che la nuova formulazione del canone sull'esclusione (can. 1101 § 2), pur mancando in essa il riferimento esplicito all'esclusione del "*omne ius ad coniugales actus*", non muta il tradizionale rilievo invalidante dell'esclusione del *bonum prolis*¹⁵.

3 - La Costituzione del *Coetus de matrimonio* e la prima fase del lavoro

Com'è noto, la decisione di procedere "all'auspicato ed atteso aggiornamento del Codice di diritto canonico" fu resa pubblica da Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 insieme con la decisione di celebrare un Sinodo per la diocesi di Roma e un Concilio Ecumenico per la Chiesa universale¹⁶. Quest'ultimo, dopo una fase preparatoria triennale che vide

¹³ Circa le quali, si legge nella sintesi dei lavori del *Coetus de matrimonio* redatta da Huizing, "non agitur de condicionibus veri nominis, sed de actu positivo voluntatis quo elementum essenziale matrimonii excluditur; de hoc autem actu caveatur in can. 1086 § 2" (in *Communicationes*, III [1971], p. 78).

¹⁴ Cfr. Coram Ragni, dec. diei 31 ianuarii 1984, in *Romanae Rotae decisiones seu sententiae* (d'ora in poi: *RRDec.*), vol. LXXVI, n. 2, pp. 71-72: «Ad hoc, praetermitti fas non est quod, iuxta Commissionem ad novum Codicem apparandum, clausula "*ex ipsa eius natura*" (§ 1, can. 1084) - loco illius "*ipso naturae iure*" (can. 1068 CIC anni 1917) - determinat agi de impedimento iuris naturalis quod a nemine dispensari potest (cfr. *Communicationes*, IX [1977], p. 361)».

¹⁵ Coram Pompedda, dec. diei 27 martii 1984, in *RRDec.*, vol. LXXVI, n. 7, p. 191: "Bonum prolis igitur eatenus, si excludatur, matrimonium dirimere valet, quatenus ex parte nubentium reiicitur officium aut denegatur ius ad actus proprie coniugales. Numquid autem id continetur in canone 1101 § 2, ubi verbum fit de matrimonii essentiali aliquo elemento? Videtur quod ita est. Si etenim ad disceptationes habitas in Commissione pro revisendo Codice vel etiam ad schemata canonum praecedentia Codicem promulgatum attendamus, clare patet in praefata locutione antea posita fuisse sive ius ad coniugales actus sive ius ad ea quae vitae communionem essentialiter constituunt".

¹⁶ Cfr. IOANNES PP. XXIII, *Sollemnis allocutio ad Em.mos Patres Cardinales in Urbe praesentes habita*, 25 ianuarii 1959, in *AAS*, LI (1969), p. 69.



la consultazione dell'Episcopato mondiale e il lavoro di molte commissioni presso la Curia romana impegnate nella preparazione degli schemi dei documenti conciliari, ebbe il suo solenne inizio in data 11 ottobre 1962. L'anno successivo, la neo-costituita *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, composta da quaranta Cardinali, nella prima assemblea plenaria del 12 novembre 1963 stabilì con voto unanime di rimandare l'inizio dei lavori di revisione del Codice alla conclusione del Concilio.

A pochi giorni dalla conclusione dell'Assise conciliare, il 25 novembre 1965 si svolse la seconda plenaria dei Cardinali membri della Commissione, chiamata ad assumere importanti decisioni circa il prosieguo dei lavori. Fu deciso di procedere alla redazione di due codici, uno per la Chiesa latina e uno per le Chiese orientali, e di un testo legislativo fondamentale, poi denominato *Lex Ecclesiae fundamentalis*, che esponesse i principi 'costituzionali' della Chiesa. Inoltre fu approvato il metodo da seguire nell'opera di revisione (simile a quello già seguito per la codificazione del Codice pio-benedettino¹⁷) e la partizione delle materie da assegnare ai diversi gruppi di lavoro (denominati *Coetus*), costituiti, inizialmente nel numero di dieci, nel gennaio 1966. Ciascuno di essi, composto da 12-15 consultori, doveva preparare, per la materia di propria competenza, uno schema di canoni, da trasmettere successivamente al Pontefice, il quale avrebbe deciso come procedere¹⁸. L'opera dei *Coetus*, come di tutta la Pontificia Commissione, era di natura consultiva, ossia di ausilio all'opera del legislatore, senza sostituirsi a esso. Come scrisse il

¹⁷ Si veda J. LLOBELL, E. DE LEÓN, J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. I, Giuffrè, Milano 1999, pp. 51-86.

¹⁸ L'intenzione iniziale - come avvenuto per la normativa delle Chiese orientali negli anni 1949-1957 - era di procedere ad una promulgazione distinta delle singole parti del futuro Codice in modo da avviare una fase previa di sperimentazione prima di procedere alla promulgazione del testo legislativo nella sua forma definitiva. L'iter previsto era il seguente: "1. Invio al Santo Padre dello schema definitivamente elaborato dal rispettivo gruppo di studio, onde conoscere se in linea di massima il progetto può essere trasmesso alle successive istanze consultive; 2. Invio dello schema, con opportune delucidazioni circa i cambiamenti introdotti ed i motivi, alle Conferenze episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana, alle Università cattoliche competenti e all'Unione dei Superiori Generali [...]; 3. Esame delle osservazioni trasmesse, da parte della Commissione; 4. Esame dello schema o progetto così riveduto da parte della Plenaria dei Cardinali Membri della Commissione; 5. Presentazione al Santo Padre della stesura definitiva del progetto o schema legislativo per la sua approvazione e promulgazione" (**PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO**, *Brevis conspectus de labore hucusque a Commissione peracto deque peragendo*, in *Communicationes*, VI [1974], p. 37).



Card. Felici¹⁹, che divenne Presidente della Commissione dopo la morte del Card. Ciriaci,

“compito delle commissioni non è preparare una legge che verrà imposta alla comunità, ma solo un progetto di legge, sul quale la volontà del legislatore farà poi compiere tutti quegli ulteriori studi, ricerche, consultazioni, che nei singoli casi riterrà più utili ed opportuni, anzi forse necessari”²⁰.

Il *Coetus de matrimonio*, distinto dal *Coetus de sacramentis* (che doveva occuparsi degli altri sacramenti), era composto inizialmente dai seguenti membri²¹:

- S.E. BANK JOZSEF, Vescovo titolare di Materiana, Vicario Capitolare di Győr (Ungheria), nominato durante i lavori di codificazione Amministratore Apostolico della medesima diocesi e in seguito Vescovo di Vác (Ungheria).
- S.E. LOURDUSAMY DURAISAMY SIMON, Arcivescovo titolare di Filippi, Coadiutore di Bangalore (India), poi Arcivescovo della diocesi per successione (11 gennaio 1968)²².
- S.E. SCHNEIDER JOSEPH, Arcivescovo di Bamberg (Germania). Era stato uno dei tre Vicepresidenti della Commissione preparatoria *de sacramentis* del Concilio Vaticano II.
- Rev. ANNÉ LUCIEN, Prelato Uditore della Rota Romana.
- Rev. GARCIA BARBERENA TOMÁS, docente di diritto canonico nella Pontificia Università di Salamanca (Spagna)²³.
- Rev. CHE VINCENT CHEN-TAO, docente di diritto canonico presso la Pontificia Università Urbaniana.
- Rev. CHEN JOHN BAPTIST H.L., Vicario generale della diocesi di Hsinchu (Taiwan).
- Rev. CREMIN PATRICK FRANCIS, docente di teologia e diritto canonico presso il St. Patrick's College nella città di Maynooth (Irlanda).

¹⁹ Per un profilo biografico si veda: **F. KALDE**, *Felici Pericle*, in *DGDC*, vol. III, pp. 952-953; **N. PAVONI**, *L'iter del nuovo Codice*, cit., pp. 162-165.

²⁰ **P. FELICI**, *A che punto è la preparazione del Codice?*, in *Communicationes*, I (1969), p. 74.

²¹ L'elenco dei consultori è riportato in *Communicationes*, I (1969), p. 32.

²² In seguito divenne Segretario e poi Prefetto della S. Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli; fu creato Cardinale da Giovanni Paolo II nel concistoro del 25 maggio 1985.

²³ Sulla vasta produzione scientifica del canonista spagnolo si veda: **F. CANTELAR RODRÍGUEZ**, *D. Tomás García Barberena y su obra*, in **AA. VV.**, *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. V, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1982, pp. 15-31.



- Rev. DAMIZIA GIUSEPPE, docente di diritto canonico nella Pontificia Università Lateranense²⁴.
- Rev. DE CLERCQ CHARLES, docente di diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense²⁵.
- Rev. FLATTEN HEINRICH, docente di diritto canonico nell'Università di Bonn (Germania).
- Rev. HUIZING PETER, docente di diritto canonico nell'Università Cattolica di Nimega (Olanda)²⁶.
- Rev. LECLERC GUSTAVE, decano della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Salesiana.
- Rev. QUINN JOHN STEPHEN, parroco di S. Andrea in Chicago; ufficiale e poi Vicario giudiziale del Tribunale metropolitano di Chicago (Stati Uniti d'America).
- Ill. GIACCHI ORIO, docente di diritto canonico nell'Università Cattolica del Sacro Cuore²⁷. L'unico laico del *Coetus*.

In seguito, come si evince dall'elenco dei partecipanti inserito all'inizio del verbale di ogni sessione, furono aggiunti come membri:

- S.E. CASORIA GIUSEPPE, Arcivescovo titolare di Vescovio, Segretario della S. Congregazione dei Sacramenti²⁸ (dalla X sessione).
- Rev. FAGIOLO VINCENZO, Prelato Uditore della Rota Romana, eletto il 20 novembre 1971 Arcivescovo di Chieti²⁹ (a partire dalla IX sessione).

²⁴ Si veda il breve profilo biografico redatto da R. FABRIS in AA. VV., *La Pontificia Università Lateranense. Profilo della sua storia, dei suoi maestri e dei suoi discepoli*, Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1963, p. 189.

²⁵ Un breve profilo biografico, redatto da A. MOLINARO, si trova nel volume AA. VV., *La Pontificia Università Lateranense*, cit., p. 253.

²⁶ La bibliografia completa di Huizing, preparata da J.M. Van Dam, è pubblicata in AA. VV., *Studies in Canon Law presented to P. J.M. Huizing*, a cura di J.H. PROVOST, K. WALF, University Press, Louvain, 1991, pp. XI-XXIX.

²⁷ Per un profilo biografico si rimanda a O. FUMAGALLI CARULLI, *Giacchi Orio*, in DGDC, vol. IV, pp. 192-196; G. FELICIANI, *Orio Giacchi*, in AA. VV., *Dizionario dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, vol. I, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 976-977. Tra i suoi contributi scientifici in materia matrimoniale ricordiamo l'opera: *Il consenso nel matrimonio canonico*, pubblicata nella terza edizione "interamente rifatta ed aumentata" nel 1968 (Giuffrè, Milano).

²⁸ In seguito divenne Segretario della S. Congregazione per le Cause dei Santi e infine Prefetto della S. Congregazione per i Sacramenti e il Culto divino; fu creato Cardinale da Giovanni Paolo II nel concistoro del 2 febbraio 1983.

²⁹ In seguito divenne Segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Religiosa e le Società di Vita Apostolica, poi Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Venne creato Cardinale da Giovanni Paolo II nel concistoro del 26 novembre 1994. Un



Padre Huizing fungeva da relatore. Presiedeva ogni sessione Padre Raimondo Bidagor, gesuita spagnolo, Segretario della Commissione per la revisione del Codice³⁰; il compito di verbalizzatore veniva svolto da uno degli ufficiali, il rev. Francesco Voto. La presenza del Segretario - o, nel caso di altri *Coetus*, del Segretario aggiunto Padre Guglielmo Onclin - aveva la funzione di garantire il coordinamento tra i lavori dei vari gruppi e l'unità sistematica dell'opera codiciale, di grande importanza tenuto conto dei numerosi punti di contatto che, per esempio, nel nostro caso vi erano tra normativa matrimoniale e normativa processuale. Di solito una o più adunazioni di ogni sessione erano presiedute direttamente dal Presidente della Commissione, Pericle Felici, creato Cardinale da Paolo VI nel Concistoro del 26 giugno 1967. La sua non era una presenza formale e passiva; più volte infatti intervenne sulle diverse questioni esponendo il suo parere e facendo concrete proposte. Non va dimenticata al proposito la grande esperienza nell'ambito matrimoniale maturata da Pericle Felici durante il lungo servizio svolto dal 1947 al 1960 presso la Rota Romana come Prelato Uditore, prima di assumere nuovi incarichi nella fase preparatoria del Concilio Vaticano II, di cui poi divenne Segretario generale e Segretario della Commissione di coordinamento.

Il metodo di lavoro, comune per tutti i *Coetus*, prevedeva due fasi. La prima era preparatoria allo svolgimento delle sessioni: fissata volta per volta la data in cui si sarebbe svolta la sessione e la materia specifica da sottoporre a revisione, ogni consultore inviava, entro un mese dal suo inizio, il proprio *votum* alla Presidenza della Commissione. I *vota* pervenuti venivano poi consegnati al relatore, il quale redigeva una relazione o uno schema previo, in cui venivano riassunte le argomentazioni e le proposte dei singoli consultori per poi formulare sulla base di queste una ipotesi di canoni da sottoporre alla discussione e alla revisione collegiale. La relazione svolgeva dunque una funzione essenziale: permettere uno svolgimento ordinato della sessione partendo da proposte concrete, formulate con l'apporto previo di tutti i consultori, ferma restando la possibilità per ciascuno di spiegare ulteriormente durante la seduta comune le proprie ragioni a sostegno di una determinata formulazione, che via via veniva modificata, integrata e 'cesellata' mediante l'apporto di tutti. Era dunque lo strumento mediante

breve profilo biografico è pubblicato nel volume: **V. FAGIOLO**, *Miscellanea. Diritto canonico e pastoraltà*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, pp. 5-6.

³⁰ Per un profilo biografico si veda: **N. PAVONI**, *L'iter del nuovo Codice*, cit., pp. 167-169.



il quale il relatore svolgeva il suo compito istituzionale durante le sessioni, compito che così viene riassunto:

“In sessione studii, Relator quaestiones ordinatim proponet, simul manifestando sententiam quam quisque Consultor in suo voto expresserit, ita ut libera disceptatio habeatur donec ad propositionem schematis canonum perveniatur”³¹.

Per quanto riguarda il *Coetus de matrimonio*, lo studio di un tema o di una particolare questione si prolungava a volte per più sessioni (a motivo della sua complessità o estensione) senza che venisse chiesto un nuovo *votum* ai consultori o che venisse preparata una nuova relazione da parte di Huizing. Di fatto, nei quattro corposi volumi relativi a questa fase della codificazione, dal titolo “*Acta et documenta. Coetus studii de matrimonio*”³², si trovano 12 relazioni o schemi preparati da Huizing³³. Come emerge dalla loro lettura, lo stile di redazione seguito dall’autore non fu sempre lo stesso: nelle prime relazioni prevalse uno stile espositivo e analitico, specificando l’opinione dei singoli consultori e ponendo alla fine l’elenco dei nuovi canoni proposti; le ultime relazioni ebbero un carattere più sintetico e furono redatte direttamente sotto forma di schemi, fornendo sotto ogni canone una breve spiegazione delle modifiche e innovazioni proposte.

Lo svolgimento della sessione costituiva la seconda fase del lavoro. Le sessioni del *Coetus de matrimonio*, in totale 17, si svolsero nel periodo

³¹ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Coetus studiorum. Ordo procedendi*, in *Communicationes*, I (1969), p. 45.

³² Come sottolineato dal Card. Felici nella relazione tenuta in occasione della Congregazione Plenaria del 24-27 maggio 1977, sin dall’inizio tutti gli atti dei singoli *Coetus* venivano raccolti in appositi volumi “*adeo ut peracti laboris maneant documenta*” (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Congregatio Plenaria [24-27 maii 1977]. Relatio Cardinalis Praesidis*, in *Communicationes*, IX [1977], p. 70).

³³ Si riporta l’elenco delle relazioni: 1) Relazione sui cann. 1012-1080 (sessioni I-III); 2) Relazione sui cann. 1081-1087 (sessioni IV-V); 3) Relazione sul dolo nel matrimonio (sessione VI); 4) Relazione su alcune questioni particolari relative all’esclusione invalidante: il valore della distinzione tra diritto ed esercizio del diritto, il concetto di *consortium vitae* e la sua eventuale rilevanza nell’ambito dell’esclusione, la dottrina dell’enc. *Humanae Vitae* e le possibili conseguenze giuridiche circa l’esclusione dello *ius ad actus coniugales* (sessione VII); 5) Relazione sui cann. 1088-1091 (sessione VII); 6) Relazione sui cann. 1092-1093 e *Addenda* sui cann. 1081-1087 (sessione VIII); 7) Relazione circa l’impotenza (sessione IX); 8) Relazione sui cann. 1081 bis-quater (circa l’incapacità consensuale) e sul can. 1068 (sessione X); 9) Schema previo sulla forma canonica, cann. 1094-1099 (sessioni XI-XII), 10) Schema previo dei cann. 1099-1107 (sessioni XIII-XIV); 11) Schema previo dei cann. 1108-1132 (sessioni XIII-XIV); 12) Schema previo dei cann. 1118-1143 (sessioni XV-XVII).



compreso tra ottobre 1966 e gennaio 1973, a distanza di circa 4 mesi l'una dall'altra. Ogni sessione durava di norma 6 giorni con riunioni al mattino e al pomeriggio. La presenza dei singoli consultori alle sessioni di lavoro è segnalata all'inizio del relativo verbale, specificando anche chi aveva consegnato il suo *votum*³⁴ sulle specifiche questioni da trattare.

Il modo di procedere era collegiale, pertanto come si evince chiaramente dalla lettura dei verbali, ogni sessione aveva un andamento più o meno spedito a seconda del grado di accordo tra i consultori, già presente all'inizio o da costruirsi mediante il successivo lavoro di mediazione. Ogni singola parte del canone, anzi a volte ogni singola parola, veniva sottoposta a votazione ed era approvata se otteneva la maggioranza dei voti. La possibilità di un *placet iuxta modum*, comportava poi il successivo esame dei modi proposti. Questa fase del lavoro così venne in seguito riassunta da Castillo Lara:

“I consultori [...] per maggioranza di voti decidevano il testo, le eventuali modifiche, le correzioni da apportarvi. Questo metodo richiedeva maggior tempo per le lunghe discussioni che precedevano qualsiasi decisione, obbligava frequentemente a compromessi, ma dava allo stesso tempo la garanzia che non era il parere di uno solo che prevaleva, ma che il testo approvato integrava sovente visioni e opinioni diverse, o, almeno, era accettato da posizioni assai diverse”³⁵.

In alcuni casi, per evitare di prolungare oltre tempo la riunione, venivano costituiti piccoli gruppi (di 2-3 consultori) cui veniva demandato il compito di predisporre una nuova redazione di uno o più canoni tenuto conto di quanto emerso nella discussione, da presentare poi all'intero *Coetus* nella successiva riunione (cioè al pomeriggio oppure alla mattina del giorno seguente). Su determinate questioni si ritornò in più sessioni. A ogni verbale veniva allegato lo schema dei canoni approvati. La lettura dei verbali, che nel presente volume vengono pubblicati con l'indicazione dei nomi dei singoli consultori, permette di cogliere l'apporto peculiare di ciascuno di essi nonché la dialettica che si instaurò su alcune questioni particolarmente dibattute dove più difficile sembrava conciliare gli apporti tradizionali codificati nel Codice pio-benedettino con le novità emerse nel Vaticano II.

³⁴ Tutti i *vota* vennero redatti in latino tranne quelli di Orio Giacchi scritti in italiano.

³⁵ R. CASTILLO LARA, *Criteri di lettura e comprensione del nuovo Codice*, in AA. VV., *Il nuovo Codice di diritto canonico: novità, motivazione e significato. Atti della settimana di studio, 26-30 aprile 1983*, Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1983, p. 32.



4 - Le diciassette sessioni del *Coetus de matrimonio*

Si offre qui di seguito una presentazione sintetica della materia trattata in ciascuna sessione, con l'indicazione dei canoni del Codice pio-benedettino sottoposti a revisione.

SESSIONE I (24-29 ottobre 1966): si sottoposero a revisione i canoni preliminari (cann. 1012-1018) e i canoni relativi agli atti da premettere alla celebrazione del matrimonio (cann. 1019-1034). Circa il can. 1013 furono fatte diverse proposte di nuova redazione, su nessuna delle quali ci fu però ampia convergenza dei consultori; pertanto si decise di tornare successivamente sulla questione. Venne pure demandata alla successiva sessione la formulazione definitiva dei cann. 1031-1031 ter.

SESSIONE II (3-8 aprile 1967): dopo aver discusso di nuovo sui cann. 1013 e 1031-1031 ter, venne affrontato lo studio degli impedimenti matrimoniali in genere (cann. 1035-1051). L'esame dei canoni sui matrimoni misti fu rimandato al termine del Sinodo dei Vescovi, in programma nei giorni 29 settembre-29 ottobre 1967.

SESSIONE III (13-17 novembre 1967): l'esame della normativa continuò con lo studio degli impedimenti in genere (cann. 1052-1057) e poi degli impedimenti impedienti (cann. 1058-1059) e dirimenti (cann. 1067-1070; 1072-1079). Si decise nuovamente di rimandare la revisione della normativa sui matrimoni misti (cann. 1060-1066 e can. 1071), in attesa di decisioni da parte della suprema autorità dopo l'evento sinodale. Venne anche rimandata la revisione del can. 1080 sull'impedimento di parentela legale.

SESSIONE IV (25-30 marzo 1968): dopo aver affrontato lungamente la questione di chi fosse tenuto agli impedimenti di diritto ecclesiastico con l'approvazione di un nuovo canone da collocare nel luogo opportuno, si iniziò il lavoro di revisione del capitolo sul consenso matrimoniale con l'esame dei cann. 1081-1082 § 1.

SESSIONE V (1-6 luglio 1968): fu completata la revisione del can. 1082 con l'esame del § 2, poi si affrontarono i cann. 1083 (sull'errore di persona e di qualità) e 1085 ("*scientia aut opinio nullitatis*"). Dopo ampia discussione venne proposta una prima formulazione non definitiva del canone sull'errore doloso (can. 1083 bis). L'esame del can. 1084 (sull'errore semplice circa le proprietà essenziali e la sacramentalità del matrimonio) venne rimandato.

SESSIONE VI (11-16 novembre 1968): la sessione fu in buona parte dedicata al tema dell'errore doloso. Vennero affrontati e risolti nove



quesiti; al termine fu approvata la formulazione definitiva del nuovo can. 1083 bis. Successivamente si esaminarono i cann. 1084 e 1086 § 1.

SESSIONE VII (14-19 novembre 1969): si affrontò in primo luogo il can. 1086 § 2 sull'esclusione invalidante. La discussione fu centrata su alcune questioni peculiari: a) il valore della distinzione tra diritto ed esercizio del diritto e la sua applicazione all'esclusione; b) cosa debba intendersi con l'espressione "*consortium vitae*" (inserita nella nuova versione del can. 1081 § 2) e quali conseguenze giuridiche ne derivino in materia di esclusione; c) se alla luce dell'insegnamento dell'Enc. *Humanae vitae* sia necessario modificare il canone; d) se tale nuovo insegnamento muti la dottrina tradizionale sul rilievo invalidante della limitazione del diritto agli atti coniugali; e) se l'esclusione dello *ius ad cohabitationem* invalidi il matrimonio. Poi si sottoposero a revisione i canoni sul matrimonio tramite procuratore e interprete (cann. 1088-1091).

SESSIONE VIII (10-13 novembre 1969): fu affrontato lo studio dei canoni relativi al matrimonio celebrato per timore (can. 1087) e sotto condizione (can. 1092) e il canone circa la presunzione di perseveranza del consenso (can. 1093).

SESSIONE IX (16-21 febbraio 1970): l'intera sessione fu dedicata alla riforma del canone sull'impotenza (can. 1068). Oltre ai consultori, parteciparono come esperti il sacerdote sulpiziano Joseph Géraud (che aveva esercitato la professione di medico prima di entrare nella Compagnia di San Sulpizio), lo psichiatra spagnolo Juan José Lopez Ibor e il medico genetista italiano Luigi Gedda. Tutte le riunioni, vista l'importanza del tema, furono presiedute dal Card. Felici. Numerose furono le questioni discusse: quali elementi sono costitutivi della consumazione, la necessità o meno del *verum semen*, la natura (di diritto divino o ecclesiastico) dell'impedimento di impotenza, se è da considerarsi consumativa la copula coniugale in alcune circostanze (uso di afrodisiaci, uso di anticoncezionali, dolori intollerabili da parte della donna, uso di violenza), l'ipotesi della vagina artificiale e della vagina c.d. occlusa, l'impotenza funzionale. Al termine si decise di rimandare alla successiva sessione la questione se l'impotenza fosse di diritto naturale e la formulazione del nuovo can. 1068.

SESSIONE X (11-16 maggio 1970): si affrontò il tema dell'incapacità matrimoniale. Vennero approvati il can. 1081 bis (sulla carenza dell'uso di ragione e sul grave difetto di discrezione di giudizio) e il can. 1081 ter (sull'incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali essenziali per una grave anomalia psicosessuale). Discussa la natura dell'impedimento di impotenza, venne approvato il nuovo can. 1068.

SESSIONE XI (9-14 novembre 1970): furono sottoposti a revisione i canoni sulla forma canonica ordinaria e straordinaria (cann. 1094-1098),



prevedendo nel nuovo can. 1096 ter la sanazione in radice *ipso iure* del matrimonio, a determinate condizioni, se celebrato davanti a un sacerdote o diacono sprovvisto della *facultas assistendi*. A questa sessione parteciparono come invitati: S.E. Juozapas Matulaitis Labukas, Vescovo titolare di Mopta, Amministratore apostolico delle diocesi di Kaunas e Vilkaviškis (Lituania) e S.E. Julijans Vaivods, Vescovo titolare di Macriana Maggiore, Amministratore apostolico delle diocesi di Riga e Liepāja (Lettonia).

SESSIONE XII (8-13 febbraio 1971): fu completata la redazione dei cann. 1097-1098. Si approvarono poi i nuovi cann. 1099 (circa i soggetti tenuti alla forma canonica) e 1100 (sul rito liturgico da utilizzare). Vennero soppressi i cann. 1101-1102. Si convenne sulla necessità di uniformare al nuovo can. 1099 il can. 1038 bis relativo ai soggetti tenuti agli impedimenti di diritto ecclesiastico. La questione venne però rimandata alla sessione successiva.

SESSIONE XIII (24-29 maggio 1971): concluso lo studio della forma canonica con l'approvazione dei cann. 1103-1103 ter, si sottoposero a revisione: i cann. 1104-1107 sul matrimonio da celebrarsi in segreto, i cann. 1108-1109 sul tempo e il luogo della celebrazione nuziale, i cann. 1110-1113 sugli effetti del matrimonio. Essendo stato promulgato il 31 marzo 1970 il M.p. *Matrimonia mixta*³⁶, si tornò sulla questione dei matrimoni misti che era rimasta in sospenso dalla sessione III. Sulla base del predetto M.p. vennero formulati e approvati i nuovi cann. 1060-1065 (sul matrimonio tra cattolico e battezzato acattolico) e 1070-1071 (sul matrimonio tra cattolico e non battezzato). Infine, dando seguito a quanto stabilito nella sessione precedente, venne approvato il nuovo can. 1038 bis.

SESSIONE XIV (13-18 dicembre 1971): dopo alcune modifiche apportate al can. 1015, già in precedenza sottoposto a revisione, si approvarono i nuovi cann. 1114-1117 sulla legittimità della prole. Si iniziò poi l'esame del capitolo sulla separazione dei coniugi, a partire dall'art. I sullo scioglimento del vincolo. Vennero quindi approvati i cann. 1118-1119 relativi al matrimonio rato e non consumato.

SESSIONE XV (22-27 maggio 1971): vennero approvati i cann. 1120-1125 e 1127 sul privilegio paolino e sullo scioglimento nel caso del poligamo che si converte. Il can. 1118 fu lievemente modificato, mentre il can. 1126 fu soppresso.

SESSIONE XVI (6-10 novembre 1972): dopo aver approvato il can. 1127 bis sullo scioglimento *in favorem fidei* per grazia pontificia, si passò

³⁶ PAULUS PP. VI, M.p. *Matrimonia mixta*, 30 aprilis 1970, in AAS, LXII (1970), pp. 257-263.



all'esame dell'art. II sulla separazione *manente vinculo*, con l'approvazione dei cann. 1128-1132. Successivamente furono revisionati i cann. 1133-1137 sulla convalidazione del matrimonio.

SESSIONE XVII (22-27 gennaio 1973): furono approvati i canoni sulla sanazione in radice (cann. 1138-1140). I cann. 1142-1143 sulle seconde nozze vennero soppressi. Si approvò infine il can. 1080 circa l'impedimento di parentela legale che era rimasto in sospeso.

5 - L'invio della Schema *de sacramentis* agli organi di consultazione e l'esame delle osservazioni pervenute

Man mano che i *Coetus* terminavano il loro lavoro, gli schemi approvati venivano consegnati al Pontefice che poi autorizzava l'invio agli organi di consultazione. Il terzo schema a essere trasmesso, dopo quello sulla procedura amministrativa (inviato il 20 aprile 1972) e quello sul diritto penale (inviato il 1° dicembre 1973), fu proprio lo Schema *de sacramentis*. Terminata nel gennaio 1973 la revisione della normativa matrimoniale, i canoni approvati confluirono, insieme con i canoni sugli altri sacramenti (sui quali lavorò un altro *Coetus* dal febbraio 1967 al febbraio 1973 in 11 sessioni), in un corposo schema, intitolato "*Schema documenti pontificii quo disciplina canonica de sacramentis recognoscitur*", composto da 361 canoni, che - con lettera del Card. Felici datata 2 febbraio 1975³⁷ - fu inviato alle Conferenze episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana, all'Unione dei Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e alle Università e Facoltà ecclesiastiche perché entro la fine di settembre dello stesso anno potessero presentare suggerimenti e osservazioni. Il Titolo VII "*De matrimonio*", suddiviso in undici capitoli, comprendeva i canoni dal 242 al 361. Nei *Praenotanda* all'inizio del volume, dopo una breve introduzione dove si esponevano i principi generali seguiti nella revisione del Codice piobenedettino³⁸, venivano presentate le principali novità del progetto di codificazione per ciascuno dei sette sacramenti.

³⁷ Pubblicata in *Communicationes*, VII (1975), p. 27.

³⁸ In primo luogo dare attuazione sul piano legislativo alle disposizioni stabilite dal Concilio Vaticano II in materia sacramentaria e adeguare la normativa alle necessità pastorali odierne. Altro criterio seguito fu di semplificare la normativa lasciando su alcune materie maggiore spazio alle determinazioni di diritto particolare ad opera delle Conferenze episcopali nazionali o dei singoli Vescovi diocesani. Nell'introduzione si sottolinea inoltre che, vista la natura propria di un testo legislativo, si è deciso di omettere le definizioni teologiche a meno che ciò non sia ritenuto opportuno al fine di una migliore comprensione della norma e per sottolinearne in maniera peculiare l'importanza (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema*



La consultazione³⁹ - "la più ampia fin'ora realizzata nella vita giuridica della Chiesa"⁴⁰ - coinvolse non solo l'Episcopato mondiale, il cui apporto - osserva Herranz - "è stato molto più profondo, più diversificato, più costante e più efficace che al tempo della Codificazione piano-benedettina"⁴¹, ma anche altri soggetti, che per la loro esperienza e autorevolezza in materia di prassi canonica (i Dicasteri romani) e di approfondimento dottrinale (le Università) potevano ben contribuire alla riforma dal loro precipuo punto di vista⁴². Giovanni Paolo II nella cost. *Sacrae disciplinae legis* mise ben in luce come il Codice fosse, quanto alla sua promulgazione un atto avente "carattere primaziale", quanto al suo contenuto "frutto di una collaborazione collegiale" e di "uno spirito squisitamente collegiale"⁴³. La promulgazione della legge, d'altra parte, pur essendo per sua natura un'esclusiva del legislatore, non è un atto solitario - né potrebbe esserlo nella prospettiva dell'ecclesiologia di comunione - ma, ferme restando la responsabilità propria e l'autonomia del Pontefice, si realizza all'interno della comunione ecclesiale e nasce dalla collaborazione di tutti, non solo dei fratelli nell'Episcopato - che con il Pontefice sono corresponsabili della Chiesa universale per cui le norme codiciali sono date - ma anche degli altri fedeli, particolarmente autorevoli per la loro scienza, e ugualmente responsabili, per la loro parte e nel loro

documenti pontificii quo disciplina canonica de sacramentis recognoscitur, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1975, p. 5).

³⁹ Non fu questa però la prima consultazione durante i lavori di revisione. Infatti nel gennaio 1966 era stato chiesto alle Conferenze episcopali non solo di indicare dei nominativi di canonisti da nominare come consultori, ma anche di avanzare proposte e suggerimenti circa l'opera di revisione. Cfr. **PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO**, *Congregatio Plenaria (24-27 maii 1977). Relatio Cardinalis Praesidis*, cit., p. 64.

⁴⁰ **J. HERRANZ**, *Studi sulla nuova legislazione*, cit., p. 17.

⁴¹ **J. HERRANZ**, *Studi sulla nuova legislazione*, cit., p. 73.

⁴² Nei *Praenotanda* allo Schema del 1980 si ricordano i vari apporti: "Numerosae ac pervalidae animadversiones indolis praevalenter pastoralis ab Episcopis et Conferentiis Episcoporum exhibitae, tum utilissimae propositiones, innixae in propria experientia circa gubernium Ecclesiae centrale, quas transmiserunt Sacrae Congregationes, Tribunalia aliaque Romanae Curiae Dicasteria, tum scientificae atque technicae suggestiones propositae ab Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis ad diversas scholas ac cogitandi modos respondentibus" (**PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO**, *Schema Codicis iuris canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1980, p. VI).

⁴³ **IOANNES PAULUS PP. II**, Const. Ap. *Sacrae Disciplinae Leges*, in *AAS*, LXXV (1983), pp. VIII e X.



ruolo, del bene della Chiesa. Come osservato da Feliciani all'indomani della promulgazione del nuovo Codice, la modalità seguita per la revisione oltre ad avere un valore storico acquista un valore esemplare perché esprime

“la dinamica ideale della formazione della legge canonica, soprattutto universale, che non può scaturire improvvisamente dalla volontà individuale e imperativa del supremo legislatore ma deve costruirsi gradualmente nell'esperienza della Chiesa secondo una logica di comunione”⁴⁴.

Il lavoro successivo da parte della Commissione fu molto impegnativo e si protrasse per ben sette anni. Come si ricorda nella Prefazione al Codice:

“Non vi fu osservazione che non sia stata valutata con la massima cura e diligenza. Ciò fu fatto anche quando si trattava di osservazioni tra di loro contrarie (ciò che accadde non raramente), avendo presente non solo il loro peso sociologico (cioè il numero degli organismi di consultazione e delle persone che lo proponevano), ma soprattutto il loro valore dottrinale e pastorale e la loro coerenza con la dottrina e con le norme applicative del Concilio Vaticano II e col magistero pontificio, come pure, per quanto riguarda le specifiche modalità tecniche e scientifiche, la necessaria congruenza col sistema giuridico canonico»⁴⁵.

Le numerose osservazioni e proposte circa la materia matrimoniale, contenute nei 172 voti pervenuti sullo *Schema de sacramentis*, vennero raccolte in maniera sistematica in due relazioni⁴⁶. La prima, di 91 pagine dattiloscritte in italiano a firma dell'attuario rev. Francesco Voto; la seconda, in latino, di 67 pagine, non firmata ma da attribuirsi direttamente al relatore del *Coetus* Padre Huizing⁴⁷. Per ciascun canone venivano elencate le modifiche richieste e le osservazioni con l'indicazione del loro autore. Ci si può domandare perché vennero fatte due relazioni e non una

⁴⁴ G. FELICIANI, *Dal Codice del 1917 al Codice del 1983*, in AA. VV., *Il nuovo Codice di Diritto canonico. Aspetti fondamentali della codificazione postconciliare*, a cura di S. FERRARI, il Mulino, Milano, 1983, p. 31.

⁴⁵ *Codex iuris canonici. Praefatio*, cit., p. XXVII.

⁴⁶ Contenute in: *Acta et documenta Coetus studii de matrimonio. Series altera*, vol. I, sub lit. B (in realtà si tratta di un volume unico).

⁴⁷ Ciò lo si desume dalla nota 1 della prima sessione della *Series altera*: “Singulis Consultoribus distributa sunt duo fascicula (a Rev.mis Huizing et Voto redacta), quibus synthesim omnium animadversionum ac suggestionum ab Organis consultationis factarum praebetur” (la nota è presente nel verbale originale ma è stata omessa nella pubblicazione della sessione in *Communicationes*).



sola. Dal confronto testuale emerge come ciascuna di esse abbia sintetizzato le risposte provenienti da organi di consultazione diversi. Non essendo i due scritti datati, si può ipotizzare che Voto e Huizing abbiano lavorato in contemporanea dividendosi il lavoro, oppure - più verosimilmente - che venne fatta una prima relazione sulla base delle risposte pervenute fino a una certa data e poi nacque l'esigenza di una seconda relazione per sintetizzare le risposte giunte in un secondo momento⁴⁸. L'accesso al materiale originale, ossia alle singole risposte protocollate e conservate presso l'archivio dei lavori di codificazione, potrebbe permettere di chiarire questo punto, ma ai fini del presente lavoro ciò non è necessario.

Per la revisione della normativa matrimoniale dello Schema del 1975 alla luce delle osservazioni pervenute fu costituito un *parvus Coetus*, composto dal relatore Huizing e dai consultori Flatten, Che, Garcia Barberena e Giacchi, già membri del *Coetus de matrimonio*, e da:

- S.E. CASTILLO LARA ROSARIO JOSÉ, Vescovo titolare di Precausa, succeduto a Bidagor come Segretario della Pontificia Commissione per la revisione del Codice⁴⁹, che presiedeva le sessioni.

- Rev. NAVARRETE URBANO, docente di diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana, nominato consultore nell'anno 1976⁵⁰.

- Rev. ONCLIN GUGLIELMO, Segretario aggiunto della Pontificia Commissione⁵¹.

6 - Le cinque sessioni del *parvus Coetus de matrimonio*

⁴⁸ La seconda ipotesi sembra più verosimile. Infatti se si fosse trattato di una divisione del lavoro tra Huizing e Voto questa sarebbe stata fatta seguendo qualche criterio (per esempio un uguale numero di risposte da sintetizzare, la provenienza geografica, la tipologia dei soggetti, ecc.). In realtà sono molti di più gli Organi di consultazione citati nella prima relazione.

⁴⁹ Divenne Pro-Presidente della Commissione il 17 maggio 1982 e, in seguito, Presidente della neo-costituita Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto canonico. Fu creato Cardinale nel concistoro del 25 maggio 1985 da Giovanni Paolo II. Per un breve profilo biografico si veda N. PIOVANI, *L'iter del nuovo Codice*, cit., pp. 165-167.

⁵⁰ Come comunicato nella rubrica *Notitiae*, in *Communicationes*, VIII (1976), p. 217. Navarrete, Rettore della Pontificia Università Gregoriana negli anni 1980-1986, fu creato Cardinale da Benedetto XVI nel concistoro del 24 novembre 2007.

⁵¹ Per un profilo biografico si veda: N. PIOVANI, *L'iter del nuovo Codice*, cit., pp. 169-170.



Il lavoro del *parvus Coetus* si svolse in cinque sessioni, tra il febbraio 1977 e il febbraio 1978. Per ogni sessione della *Series altera* si presenta una breve sintesi dei temi affrontati:

SESSIO I (21-25 febbraio 1977): dopo l'esame delle osservazioni generali allo Schema e l'approvazione di un nuovo ordine dei canoni preliminari, con l'inserimento del can. 295 (sul consenso matrimoniale), vennero esaminate le osservazioni circa tali canoni (cann. 242-249) e circa gli impedimenti in genere (cann. 259-266). Molto si discusse sull'inciso "*humano modo*" in relazione alla modalità dell'atto consumativo del matrimonio (can. 247 § 2)⁵². Alla fine i consultori decisero di rimandare alla successiva sessione la decisione se mantenere o sopprimere l'inciso. Huizing e Navarrete presentarono un nuovo schema del capitolo I circa la cura pastorale e gli atti da premettere alla celebrazione del matrimonio (cann. 249-257⁵³). Venne infine approvata la nuova redazione dei cann. 249-250.

SESSIO II (25-29 aprile 1977): i consultori, dopo un'ulteriore discussione, decisero all'unanimità di conservare l'inciso "*humano modo*". Vennero approvati i cann. 251-257 e, ripreso l'esame della normativa sugli impedimenti in genere, i cann. 266-273, mentre furono soppressi i cann. 274-275. Navarrete propose uno schema con la nuova distribuzione della materia circa i matrimoni misti (comprendente i cann. 276-280, 286, 321 § 3) che venne discusso dai consultori. Il can. 281 confluì nel can. 257.

SESSIO III (16-21 maggio 1977): venne approvato lo schema sui matrimoni misti modificato da Onclin sulla base delle osservazioni e delibere della sessione precedente. Si esaminò poi il capitolo sui singoli impedimenti dirimenti (cann. 282-294) e il capitolo sul consenso matrimoniale (cann. 296-310). Si iniziò infine la discussione sulla forma canonica con l'approvazione dei nuovi cann. 311-312 bis.

SESSIO IV (17-21 ottobre 1977): si continuò l'esame del capitolo sulla forma canonica. Vennero approvati i cann. 313-323, con l'aggiunta di un nuovo canone sull'assistenza al matrimonio da parte dei laici (can. 313 bis). Delle due versioni del can. 315 proposte nello Schema (la prima che stabiliva, in caso di mancanza di delega per assistere alle nozze, la

⁵² Da notare che nello Schema 1975 l'inciso "*humano modo*" era stato collocato tra parentesi (come anche tra parentesi era l'aggettivo "*intima*" riferito alla "*coniunctio totius vitae*" nel can. 243 § 1). La funzione delle parentesi è così spiegata nella nota 1 dello Schema: "Ubi habentur verba inter parentheses scripta, rogantur Episcopi aliique, quorum iudicio textus subiiciuntur, ut respondeant utrum, de eorum sententia, eadem verba in textu servanda sint necne" (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema documenti pontificii*, cit., p. 72, nota 1).

⁵³ Il can. 258 venne assorbito nel can. 257.



sanazione 'automatica' al momento della celebrazione, la seconda che prevedeva la supplenza della Chiesa nell'errore comune di fatto o di diritto e nel dubbio positivo e probabile) il *Coetus* scelse la seconda. Poi si esaminarono i cap. VII-IX, ossia i cann. 324-336 relativi al matrimonio da celebrarsi in segreto (cap. VII), al tempo e al luogo per la celebrazione del matrimonio (cap. VIII), agli effetti del matrimonio (cap. IX). Il cap. VIII, composto di soli due canoni (cann. 328-329), venne soppresso e il can. 329 confluì nel capitolo sulla forma canonica. Si iniziò poi l'esame del cap. X, art. I, sullo scioglimento del matrimonio (cann. 337-342).

SESSIO V (30 gennaio-2 febbraio 1978): si concluse l'esame dei canoni sullo scioglimento (cann. 343-346). Si passò poi all'art. II del cap. X circa la separazione *manente vinculo* (cann. 347-351) e al cap. XI sulla convalidazione del matrimonio (cann. 352-361).

Terminato l'esame dei canoni, i consultori si soffermarono su alcune questioni particolari. In precedenza erano state presentate dal *parvus Coetus* alla Commissione per la revisione del Codice tre "*quaestiones de iure matrimoniali*"⁵⁴ riguardanti i seguenti argomenti: a) se nel Codice debba inserirsi la definizione di cosa sia il matrimonio e, in caso di risposta affermativa, se questa debba contenere l'elemento della "*coniunctio [o communio, consortium] vitae*"; domandando poi se tale elemento abbia rilevanza in ordine alla validità del matrimonio; b) se vada conservato il principio del *favor iuris* di cui gode il matrimonio, con la conseguente presunzione di validità fino a prova contraria; c) se conviene concedere alle Conferenze episcopali la facoltà di stabilire impedimenti anche dirimenti, come previsto nel can. 262 § 3 dello Schema.

I Cardinali membri della Commissione, nella quarta assemblea plenaria (24-27 maggio 1977), i cui verbali per la parte relativa al matrimonio vengono per la prima volta pubblicati nel presente volume, si espressero affermativamente per le prime due questioni e negativamente circa la terza. Di conseguenza, sulla base delle risposte, i consultori decisero di lasciare immutato il can. 244 (sul *favor iuris*), di sopprimere il can. 262 § 3 (sulla competenza delle Conferenze episcopali) e di modificare il primo canone dello schema (il can. 242 § 1) facendo confluire in esso il

⁵⁴ Il testo delle questioni si trova in: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI **RECOGNOSCENDO**, *Congregatio Plenaria (24-27 maii 1977). Pertractatae quaestiones*, in *Communicationes IX* (1977), pp. 79-80. Nei *Praenotanda* allo Schema 1980 si fa riferimento alla possibilità per i *Coetus studii* di ricorrere direttamente alla Commissione per questioni particolari: "*cum de re dubia agebatur vel quaestiones peculiaris momenti agitabantur, denuo postulata est sententia Em.morum Commissionis Sodalium in Adunatione Plenaria coadunatorum*" (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI **RECOGNOSCENDO**, *Schema Codicis iuris canonici*, cit., p. VII).



can. 243 § 1, in modo che il matrimonio venisse descritto come la “*totius vitae communio*” ordinata al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole. Tale canone con una leggera modifica diventerà l’attuale can. 1055 § 1.

Infine si tornò brevemente sulla questione del “*humano modo*”: sebbene il Cardinale Presidente ritenesse che tale inciso andasse soppresso per non dare origine a una casistica infinita, i consultori confermarono la loro decisione unanime di conservarlo. A conclusione dei lavori venne riletto attentamente lo schema generale dei canoni sul matrimonio apportando lievi modifiche.

7 - Le modifiche apportate nella *Relatio complectens synthesim animadversionum* (1981)

Terminato il lavoro di revisione di tutti gli schemi, i canoni approvati vennero raccolti nel 1980 in un unico volume, “*Patribus commissionis reservatum*”, dal titolo: “*Schema Codicis iuris canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatunquae ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutum vitae consecratae recognitum*”, contenente, dopo i *Praenotanda*, 1728 canoni. La disciplina sul matrimonio era contenuta nei cann. 1008-1119.

Alcune Conferenze episcopali avevano chiesto che si svolgesse una nuova consultazione sullo Schema rinnovato. Il Pontefice non ritenendo opportuno procedere in questo modo al fine di non ritardare eccessivamente la promulgazione del nuovo testo legislativo⁵⁵, demandò ai Cardinali Felici, Palazzini e Schröffer di trovare una soluzione equa per “offrire al Collegio episcopale l’opportunità di esprimere un giudizio sul testo definitivo del nuovo Codice di Diritto Canonico, senza dover consultare di nuovo gli organismi consultati”⁵⁶. La proposta, coerente con il piano di lavoro già stabilito in precedenza, fu di sottoporre il testo ai Cardinali della Commissione di revisione, aggiungendo però altri componenti, Cardinali e Vescovi, esperti in diritto canonico, “per attribuire un maggior carattere di rappresentatività” dell’Episcopato

⁵⁵ Si veda: *Lettera del Card. Villot, Segretario di Stato, al Card. Felici*, n. 6172, 22 febbraio 1979, in **PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS**, *Acta et documenta*, cit., p. 7.

⁵⁶ **P. FELICI, P. PALAZZINI, G. SCHRÖFFER**, *Voto*, 31 maggio 1979, in **PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS**, *Acta et documenta*, cit., p. 10.



mondiale alla stessa Commissione⁵⁷. Giovanni Paolo II accolse tale proposta, pertanto lo Schema dell'intero Codice, presentato al Pontefice il 29 giugno 1980, venne trasmesso nel mese di luglio a 75 tra Cardinali, Arcivescovi e Vescovi rappresentativi dei diversi continenti⁵⁸ perché potessero fare le loro osservazioni. Le osservazioni inviate da 45 Padri furono attentamente vagliate nel periodo compreso tra ottobre 1980 e giugno 1981 dalla Segreteria della Commissione con la collaborazione di alcuni consultori esperti delle singole materie. La sintesi di questo lavoro costituì la "*Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*"⁵⁹. Per ogni canone venivano espone le osservazioni dei singoli Padri con la conseguente risposta della Segreteria mediante la quale si accoglieva o si respingeva la modifica proposta esponendone le ragioni⁶⁰. Per quanto riguarda la disciplina matrimoniale le modifiche più rilevanti furono:

⁵⁷ Si legge nel Voto dei tre Cardinali: "Questa soluzione, oltre ad assicurare anche nell'ultimo atto di studio del nuovo Codice una vasta e qualificata rappresentanza del Collegio cardinalizio e del Collegio episcopale, permetterebbe di seguire la procedura normale di studio di tutte le *causae maiores* nei Dicasteri della S. Sede. Appare infatti logico - ed in un certo senso doveroso - che tutto il lavoro dei Consultori passi all'esame della Plenaria dei Membri (integrata come suggerito sopra), e finalmente al Santo Padre, quale Supremo Legislatore della Chiesa" (p. 11).

⁵⁸ L'elenco è pubblicato nel volume **PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO**, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1981, pp. 5-8.

⁵⁹ La *Relatio*, oltre ad essere pubblicata in un volume, fu successivamente pubblicata divisa in più parti in: *Communicationes* XIV (1982), 116-230; XV (1983), 57-109 e 170-253; XVI (1984), 27-99.

⁶⁰ I criteri seguiti nell'esame delle nuove proposte sono così presentati nei *Praenotanda* alla *Relatio complectens*: 1) tenuto conto dell'ampia consultazione già effettuata che meritava un "*debitum obsequium*", erano state accolte solo quelle modifiche ai canoni che risultavano veramente nuove e fondate su solide ragioni. Si era inoltre considerato: 2) la coerenza di ciascuna osservazione proposta con l'insegnamento e le prescrizioni del Concilio Vaticano II e con le disposizioni successive emanate per la loro applicazione; 3) la coerenza con i criteri concreti stabiliti per il lavoro della Commissione; 4) la congruenza delle osservazioni e modifiche proposte con gli altri canoni e con l'intero sistema giuridico, evitando così ripetizioni e contraddizioni; 5) infine si era deciso di non inserire nei canoni la *ratio legis*, a meno che ciò non fosse stato necessario, e di non introdurre quelle aggiunte che sembravano suggerite dal timore di un'errata interpretazione della norma o legate alla considerazione delle circostanze odierne (**PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO**, *Relatio complectens synthesim animadversionum*, cit., pp. 8-9).



a) Venne modificato il can. 1012 per renderlo coerente con il can. 11 § 2 che esimeva i battezzati acattolici dall'osservanza delle norme meramente ecclesiastiche; pertanto si stabilì che a essere regolato dalle norme del Codice di diritto canonico fosse solo il matrimonio dei cattolici e non il matrimonio dei battezzati acattolici.

b) Il can. 1051 § 2 sull'errore circa una qualità personale venne modificato d'ufficio sostituendo l'espressione "nisi redundet in errorem personae" con "nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur"⁶¹.

c) Nel can. 1053 circa l'errore determinante la volontà, accanto all'unità e all'indissolubilità, venne inserita anche la dignità sacramentale, su proposta della Congregazione per la Dottrina della Fede.

d) Nel can. 1055 § 2 sull'esclusione, per evitare le difficoltà che poteva generare l'espressione "aut ius ad ea quae vitae communionem essentialiter constituunt" si preferì sostituirla con "matrimonii essenziale aliquod elementum".

A parte queste modifiche, ai fini interpretativi e ricostruttivi della normativa in vigore appaiono di rilievo anche le risposte con le quali si confermava la formulazione dei canoni dello Schema del 1980. Per esempio, a chi chiedeva la soppressione del riferimento al *bonum coniugum* nel primo canone del Titolo, il can. 1008 (attuale can. 1055 § 1), si rispose con chiarezza che l'ordinazione del matrimonio al bene dei coniugi "est revera elementum essenziale foederis matrimonialis, minime vero finis subiectivus nupturientis"⁶²; risposta spesso citata in seguito da dottrina e giurisprudenza per sottolineare l'autonoma rilevanza del *bonum coniugum* quale oggetto dell'esclusione invalidante. Un altro esempio riguarda la locuzione "*humano modo*" in relazione alla consumazione del matrimonio; si sottolinea che essa - approvata da gran parte degli organi di consultazione - "videtur absolute necessaria ex ipsa natura matrimonii"⁶³, aggiungendo di conseguenza che, anche qualora fosse stata soppressa dal testo di legge, sarebbe per natura sua da sottintendere comunque. Nelle risposte troviamo più volte anche il richiamo a principi generali: di fronte a chi per esempio si lamentava della soppressione di certi impedimenti o della loro ridotta estensione ci si richiamava al criterio generale seguito nella revisione di ridurre il numero degli impedimenti al fine di non

⁶¹ Come si legge nei verbali della Plenaria del 1981, la nuova formulazione fu proposta da Navarrete (**PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS**, *Acta et documenta*, cit., p. 435).

⁶² **PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO**, *Relatio complectens synthesim animadversionum*, cit., p. 244.

⁶³ *Ibidem*, p. 247.



moltiplicare i matrimoni invalidi. Come pure di fronte alle richieste di soppressione di certi canoni legati al timore di una loro errata applicazione la Segreteria rispose: “indebita applicatio principii corrigi non debet suppressione canonis”⁶⁴.

8 - La quinta Plenaria della Commissione di revisione del Codice (20-29 ottobre 1981)

La *Relatio* venne poi spedita il 22 agosto 1981 ai membri della Commissione con la lettera di convocazione alla Plenaria indetta per il 20-29 ottobre 1981⁶⁵. La Presidenza della Commissione aveva deciso di sottoporre all’esame della Plenaria 6 questioni di particolare importanza, per ciascuna delle quali fu spedita ai membri documentazione specifica per lo studio personale. Il *modus procedendi* nell’esame delle questioni prevedeva una breve relazione introduttiva del Segretario o del Segretario aggiunto, cui seguiva la libera discussione tra i membri per poi giungere, esauriti gli interventi, alla votazione mediante la tradizionale formula: *placet/non placet*.

Per quanto di nostro interesse, la quarta questione, affrontata nella sessione del 21 ottobre 1981, riguardava i cann. 250 § 2 e 1040 § 2, nei quali era previsto che i diaconi sposati, rimasti vedovi, non fossero tenuti all’impedimento di ordine sacro e pertanto potessero contrarre nuove nozze senza richiedere alcuna dispensa. L’esenzione, non prevista nel can. 287 § 2 dello Schema 1975, era stata introdotta dal *parvus Coetus* durante la terza sessione in seguito alle richieste provenienti da molti organi di consultazione. Dopo un’ampia discussione nel corso della Plenaria, che vide l’intervento di membri provenienti dai diversi continenti, e la presentazione anche di alcune osservazioni scritte, si decise ad ampia maggioranza di lasciare il testo dei canoni immutato.

Il lavoro della Plenaria tuttavia non fu limitato solo all’esame di queste 6 questioni. Vista l’impossibilità di sottoporre a discussione e votazione tutte le proposte avanzate nei mesi precedenti dai Padri (già

⁶⁴ *Ibidem*, p. 260.

⁶⁵ Cfr. *Litterae convocationis*, prot. n. 4747/81, 22 augusti 1981, in **PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS**, *Acta et documenta*, cit., pp. 27-28. L’importanza della quinta sessione Plenaria della Commissione viene sottolineata nella presentazione del volume contenente gli atti; essa “peculiare obtinet momentum quoad historiam recognitionis necnon quoad interpretationem ipsam Codicis, tum ob auctoritatem Em.morum ac Exc.morum Sodalium, tum ob problematum, quae pertractata sunt, gravitatem” (R. CASTILLO LARA, *Praesentatio, ibidem*, p. VIII).



esaminate dalla Segreteria) e le corrispondenti risposte contenute nella *Relatio complectens synthesim animadversionum*, si stabilì che sarebbero state discusse in assemblea solo le proposte di modifica presentate da almeno dieci Padri. Tra le 35 questioni affrontate in questa seconda fase della Plenaria alcune riguardavano la normativa matrimoniale. Rimandando alla lettura dei verbali, ci si limita qui a riassumere quanto venne trattato.

QUESTIONE VIII: fu chiesto, al fine di tutelare meglio l'indissolubilità del matrimonio, di modificare i cann. 1048-1049 (sull'incapacità matrimoniale), 1050 (sulla conoscenza minima richiesta per il matrimonio), 1052 (circa l'errore doloso). Il pericolo che i proponenti evidenziavano, e che dunque volevano evitare con una nuova formulazione dei suddetti canoni, era di un indebito ampliamento dei casi di nullità matrimoniale. Alla discussione intervenne anche Navarrete in qualità di perito, il quale aveva già presentato un voto scritto. Era stato inoltre chiesto un voto anche a mons. Pinto Gómez, Uditore della Rota Romana. La Plenaria con voto quasi unanime decise di lasciare i canoni immutati.

QUESTIONE IX: la proposta avanzata era di sopprimere la clausola "vel sacramentalem dignitatem", che, assente nello Schema 1980, era stata nel frattempo aggiunta - come si evince dalla *Relatio complectens synthesim animadversionum* - nel can. 1053 (circa l'errore determinante la volontà), su esplicita richiesta della Congregazione per la Dottrina della Fede, e nel can. 1055 (circa la simulazione). La proposta venne accolta solo in parte: con ampia maggioranza la clausola venne espunta soltanto dal canone sulla simulazione.

QUESTIONE X: i proponenti, facendo propria la richiesta del neo-costituito Pontificio Consiglio per la Famiglia, chiedevano di fare alcune integrazioni nei cann. 1088-1090 (circa gli effetti del matrimonio) per evidenziare il ruolo della famiglia in quanto tale, al di là dei compiti spettanti ai coniugi e ai genitori come singoli. Le integrazioni proposte vennero respinte poiché ritenute non necessarie in un testo giuridico.

QUESTIONE XXIV: si chiedeva di respingere la modifica introdotta dalla *Relatio complectens* nel can. 1081 § 3 che attribuiva il diritto di dispensare dalla forma canonica nei matrimoni misti all'Ordinario del luogo della parte cattolica (e non all'Ordinario del luogo dove si dovevano celebrare le nozze, come previsto nello Schema 1980). La proposta non venne in realtà discussa perché fu ritirata dal primo proponente, S.E. Verschuren.

QUESTIONE XXXI: fu proposto di aggiungere alla fine del can. 1032 § 1, circa la dispensa dagli impedimenti matrimoniali in urgente pericolo di morte, "excepto impedimento orto ex sacro ordine presbyteratus". La proposta fu accolta, con un solo voto contrario.



Esaurito l'esame delle questioni si procedette al voto finale. Si chiedeva ai Padri se lo Schema del Codice esaminato nella Plenaria, con gli emendamenti già introdotti e con le ulteriori modifiche apportate in seguito all'esame delle questioni peculiari, dopo una revisione dello stile e della lingua latina a cura della Presidenza e della Segreteria, potesse essere presentato al Santo Padre, cui sarebbe spettato stabilire i tempi e le modalità della promulgazione⁶⁶. Tutti i votanti risposero affermativamente.

9 - L'ultima revisione da parte di Giovanni Paolo II

Il lavoro di revisione dopo la Plenaria richiese alcuni mesi e comportò anche l'inserimento di 38 nuovi canoni o nuovi paragrafi⁶⁷ provenienti dalla *Lex Ecclesiae fundamentalis*, che Giovanni Paolo II aveva deciso di non promulgare. Lo *Schema novissimum* del Codice fu presentato al Pontefice il 22 aprile 1982⁶⁸ il quale, coadiuvato da alcuni esperti e da alcuni Prelati⁶⁹, procedette all'esame dell'intero testo. Per quanto riguarda il Titolo *De matrimonio*, a parte lievi modifiche terminologiche, si segnala quanto segue:

a) Venne soppresso il § 2 del can. 1087 che esimeva i diaconi permanenti rimasti vedovi dall'impedimento matrimoniale di ordine sacro, nonostante - come si è già visto - tale paragrafo fosse stato oggetto di ampia discussione e di conferma quasi unanime da parte della Plenaria dell'ottobre 1981.

b) Circa il can. 1095 sull'incapacità matrimoniale le modifiche furono due: nel n. 1 fu eliminato il riferimento alle cause psichiche (il "morbus mentis" e la "gravis perturbatio animi") che potevano originare nel soggetto l'insufficienza dell'uso di ragione; nel n. 3 l'espressione "ob

⁶⁶ "Placetne Patribus ut post examinata in Plenaria Schema CIC et emendationes iam inductas, idem Schema, introductis quae in Plenaria maioritatem obtinuerint, prae oculis quoque habitis, quae datae fuerint, animadversionibus, atque perpolitioe facta quoad stilum et latinitatem (quae omnia Praesidi et Secretariae committuntur) dignum habeatur quod Summo Pontifici, qui tempore et modo, quae sibi videantur, Codicem edat, quam primum praesentetur?" (*ibidem*, p. 592).

⁶⁷ Pubblicati in appendice al volume *Relatio complectens*, cit., pp. 349-358.

⁶⁸ Sulle modifiche apportate nello *Schema novissimum* si veda H. EIJSINK, *Some striking changes in the Code of canon law since April 1982*, in AA. VV., *Studies in Canon Law*, cit., pp. 1-20.

⁶⁹ L'elenco corretto è pubblicato in U. BETTI, *In margine al nuovo Codice di diritto canonico*, in *Antonianum*, 58 (1983), p. 628, nota 4.



gravem anomaliam psychicam” venne sostituita con “ob causas naturae psychicae”.

c) Fu soppresso il can. 1114 sulla supplenza da parte della Chiesa della facoltà di assistere al matrimonio nell'errore di diritto e di fatto e nel dubbio positivo e probabile; allo stesso tempo però fu inserito un secondo paragrafo al can. 144 mediante il quale la norma generale del “*supplet Ecclesia*” veniva estesa ad alcune facoltà sacramentali, tra cui quella di assistere alle nozze⁷⁰. La modifica dunque rispose a esigenze di tecnica legislativa senza incidere sulla sostanza della norma che rimase la stessa.

d) Infine venne soppresso il can. 1150⁷¹ che codificava le fattispecie di scioglimento del matrimonio *in favorem fidei* per grazia pontificia. Il canone riprendeva sostanzialmente la normativa dell'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede *Ut notum est* del 6 dicembre 1973⁷², che - recependo una recente prassi - prevedeva la concessione dello scioglimento del matrimonio anche nel caso di un oratore non battezzato il quale pur non volendo ricevere il battesimo impetrava la grazia al fine di sposarsi con una parte cattolica, sottintendendo così una concezione più ampia del *favor fidei*, non più limitato solo al caso della *conversio partis oratricis ad fidem catholicam*.

Uno degli esperti che cooperò in questa fase con Giovanni Paolo II, il francescano Umberto Betti⁷³, docente di teologia dogmatica presso l'Università *Antonianum*, nel suo articolo “*Appunti sulla mia partecipazione alla revisione ultima del nuovo Codice di Diritto Canonico*”⁷⁴ ricorda che

⁷⁰ Circa la codificazione del can. 144 in relazione alle facoltà sacramentali si rimanda al recente articolo: **R. INTERLANDI**, *L'estensione dell'istituto della supplenza alle facoltà ministeriali*, in *Periodica de re canonica*, 108 (2019), pp. 355-365.

⁷¹ Di conseguenza vennero soppressi i cann. 1707-1710 sulla procedura da seguire.

⁷² La *Instructio* e le *Normae procedurales*, non inserite negli AAS, furono pubblicate in alcune riviste, per esempio in *Il Diritto Ecclesiastico*, 87/II (1976), pp. 228-253. Sono state pubblicate più di recente in **CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI**, *Documenta inde a Concilio Vaticano secundo expleto edita (1966-2005)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, pp. 83-88. Sulla codificazione del canone si veda **L. SABBARESE, E. FRANK**, *Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale. Norme e procedura*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016, pp. 36-38; **J. ABASCAL MARTÍNEZ**, *La disolución del matrimonio no sacramental por la potestad del Romano Pontífice. Magisterio, praxis, legislación a partir del CIC 17*, EDUSC, Roma, 2015, pp. 133-171.

⁷³ In seguito fu Rettore della Pontificia Università Lateranense negli anni 1991-1995. Benedetto XVI lo creò Cardinale nel concistoro del 24 novembre 2007. Per un profilo si veda **A. DRIGANI**, *Dilexi iustitiam. Il Cardinale Umberto Betti, un teologo canonista*, in *Vivens homo*, 21 (2010), pp. 585-595.

⁷⁴ Pubblicato in **AA. VV.**, *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi. Atti del X Symposium canonistico-romanistico (24-28 aprile 1995). In onore del rev.mo P.*



quando si giunse al Titolo *De matrimonio* fu lui a proporre la soppressione del canone con la motivazione che non era adeguatamente fondato sul piano teologico perché, ammettendo lo scioglimento del matrimonio nel caso in cui nessuno dei due coniugi intendesse ricevere il battesimo, si riconosceva al Pontefice una potestà “extraecclesiale”, la cui esistenza era però ancora da dimostrare⁷⁵. La soppressione, a suo giudizio, avrebbe potuto “favorire un ulteriore approfondimento sulla natura e sull’ambito della potestà vicaria del Papa, al fine di precisarne la collocazione ecclesiologica, anche come elemento di possibile dialogo ecumenico”⁷⁶.

Betti circa le reazioni di Giovanni Paolo II alle sue argomentazioni riferisce:

“Il Papa ha ascoltato attentissimo ed anche preoccupato. Dice che per ora si fida della decisione di Paolo VI che approvò la *Instructio* e le *Normae* della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1973. Ma ritiene che una questione tanto grave dovrà essere ancora attentamente approfondita”⁷⁷.

Dunque il Papa voleva in un primo momento lasciare il canone, fatto sta che esso venne poi cancellato, probabilmente in seguito all’ulteriore riflessione effettuata con la commissione dei Presuli. Alla base di questa decisione, più che le perplessità teologiche sollevate da Betti, che comunque non portarono a una modifica della normativa extracodificiale vigente sul punto, confermata durante il pontificato giovanneo-paolino dalle Norme *Potestas Ecclesiae*⁷⁸, vi furono piuttosto motivi di opportunità e discrezione⁷⁹, al fine cioè di evitare che si potesse diffondere l’idea

Umberto Betti, OFM, a cura di D.J. A. GUTIERREZ, Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano, 1996, pp. 27-45.

⁷⁵ “Ci si poteva dunque chiedere se non si fosse in presenza, com’era altre volte accaduto, di una maggiorazione dei poteri papali senza un proporzionato riscontro teologico” (U. BETTI, *In margine*, cit., p. 633).

⁷⁶ U. BETTI, *In margine*, cit., p. 633.

⁷⁷ U. BETTI, *Appunti sulla mia partecipazione*, cit., p. 38.

⁷⁸ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Normae “Potestas Ecclesiae”*, 30 aprilis 2001, in CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Documenta*, cit., pp. 563-574. Circa le modifiche avvenute durante i lavori di codificazione del Codice vigente, nella Prefazione storica alle *Normae* si legge: “Mentre il Codice di Diritto Canonico veniva sottoposto a revisione, furono redatti gli schemi dei canoni nei quali sinteticamente erano proposti sia i principi di diritto sostantivo sia le norme procedurali per lo scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede. Tuttavia all’Autorità Superiore sembrò più opportuno che questa difficile materia non fosse inclusa nel Codice, ma rimessa a norme particolari approvate specialmente dal Sommo Pontefice ed emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede” (ibid., p. 565).

⁷⁹ Così sostiene per esempio Gordon: “Ratio videtur fuisse discretio, quam S. Sedes



distorta che la Chiesa concedesse una sorta di divorzio e fosse dunque favorevole a tale istituto; gli stessi motivi che in passato avevano giustificato la non pubblicazione delle relative istruzioni negli *Acta Apostolicae Sedis*, che venivano invece inviate in via riservata ai Vescovi diocesani.

Conclusa quest'ultima revisione, Giovanni Paolo II con la costituzione apostolica *Sacrae Disciplinae Leges* del 25 gennaio 1983 promulgò il nuovo Codice di diritto canonico.

Terminata la presentazione del processo di revisione della normativa matrimoniale, riteniamo opportuno soffermarci su alcuni temi connessi; anch'essi verranno trattati in maniera sintetica con la finalità di tratteggiare un quadro generale e di stimolare ulteriori approfondimenti.

9 - La comunicazione dei lavori del *Coetus de matrimonio* e il dibattito dottrinale

A differenza di quanto accadde per la precedente opera di codificazione, i cui lavori non vennero all'epoca divulgati e pubblicati, nella revisione del Codice pio-benedettino fin dall'inizio si volle rendere partecipi gli studiosi di diritto canonico di quanto man mano veniva fatto dalla Commissione e dai vari gruppi di studio. Proprio a tal fine, su proposta del Card. Felici, accolta favorevolmente da Paolo VI, ebbe inizio nel giugno 1969 la pubblicazione del bollettino *Communicationes* che dall'anno successivo divenne una rivista semestrale, mediante la quale era possibile seguire - grazie alla ricca documentazione pubblicata - le varie fasi del lavoro⁸⁰.

A partire dal 1970 iniziarono a essere pubblicate, in latino, delle sintesi o comunicazioni del lavoro svolto dai vari *Coetus*⁸¹. Per quanto

semper observavit in hac materia tum propter debitam erga non baptizatorum iura reverentiam tum ne ipsa divortio favere videretur" (I. GORDON, *De processu ad obtinendam dissolutionem matrimonii non sacramentalis in favorem fidei*, in *Periodica de re canonica*, 79 [1990], p. 512). Questa motivazione sembra presente ancora oggi, considerato che in *Amoris Laetitia* al n. 249 (che cita per intero il n. 75 della *Relatio finalis* del Sinodo ordinario del 2015) non si fa nessun accenno alla possibilità dello scioglimento *in favorem fidei* quando si invitano i Vescovi al discernimento nei casi riguardanti l'ammissione al battesimo di quanti si trovano in una condizione matrimoniale complessa. Accenna a tale via come possibile soluzione di questi casi: E. ZANETTI, *Il diritto canonico e le situazioni cosiddette irregolari dal punto di vista matrimoniale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 30 (2017), pp. 327-331.

⁸⁰ Sulla nascita della rivista *Communicationes* si veda N. PAVONI, *L'iter del nuovo Codice*, cit., pp. 140-142.

⁸¹ Per un quadro generale dei lavori di codificazione pubblicati su *Communicationes*



riguarda la disciplina matrimoniale vennero pubblicate su *Communicationes* del 1971 e del 1973 due sintesi firmate da Peter Huizing, relatore del *Coetus de matrimonio*, nelle quali venivano esposte puntualmente le decisioni assunte dal gruppo di studio nella revisione di ciascun canone del Codice pio-benedettino⁸². Dalla lettura di tali sintesi - che in più parti riprendevano alla lettera quanto riportato nei verbali delle sessioni - era già possibile desumere di fatto, in maniera più o meno diretta, la formulazione dei nuovi canoni proposti. I due testi preparati da Huizing saranno spesso citati dalla dottrina e dalla giurisprudenza rotale successiva specie su alcune questioni specifiche, tenuto conto che non era ancora possibile accedere direttamente ai verbali delle relative sessioni. Spesso citato sarà soprattutto il passaggio in cui, nel presentare le diverse fattispecie di incapacità matrimoniale, si specificava che nelle prime due (la mancanza di uso di ragione e il grave difetto di discrezione di giudizio) era lo stesso consenso, quale atto psicologico del soggetto, che difettava sostanzialmente, mentre nella terza (l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali) era, "forse" (si aggiungeva prudentemente), possibile per il soggetto porre l'intero atto consensuale ma egli non era in grado di realizzarne l'oggetto⁸³.

La pubblicazione del materiale su *Communicationes* proseguì in maniera non lineare. Sui numeri della rivista degli anni 1974-1976 vennero pubblicati i verbali delle sessioni dalla nona alla tredicesima (che si erano svolte dal 1969 al 1971). Tale pubblicazione venne poi interrotta, perché nei numeri del 1977-1978 si preferì pubblicare in maniera sistematica e tempestiva i verbali delle cinque sessioni della *Series altera*.

(fino al volume del 2004) si veda la *Synthesis generalis laboris Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, in *Communicationes*, XXXVI (2004), pp. 183-235 (è la versione aggiornata della prima *Synthesis generalis* realizzata da J. FOX e G. CORBELLINI pubblicata in *Communicationes*, XIX [1987], pp. 262-308).

⁸² La prima (in *Communicationes*, III [1971], pp. 69-81) si riferiva alle sessioni I-XII e riguardava: i canoni preliminari, gli atti da premettere alla celebrazione del matrimonio, gli impedimenti in genere e in specie, il consenso matrimoniale e la forma canonica. La seconda (in *Communicationes*, V [1973], pp. 70-93), riguardante le restanti cinque sessioni, si soffermava sui matrimoni misti, l'annotazione del matrimonio, il matrimonio di coscienza, il tempo e il luogo della celebrazione matrimoniale, gli effetti del matrimonio, lo scioglimento e la separazione *manente vinculo*, la convalidazione del matrimonio.

⁸³ "Dum in duobus prioribus casibus ipse actus subiectivus sane psychologicus consensus defectu substantiali laborat, in ultimo casu a parte contrahentis actus ille forte integer elici potest, ipse tamen incapax est obiectum consensus implendi, inde incapax quoque assumptam obligationem illud [sic] implendi" (P. HUIZING, *De matrimonio*, in *Communicationes*, III [1971], p. 77).



Dando seguito al progetto della rivista di pubblicare a partire dal 1984 il materiale relativo a tutti i gruppi di studio, i verbali delle 17 sessioni del *Coetus de matrimonio* (compresi quelli già precedentemente apparsi nella rivista) vennero poi pubblicati integralmente negli anni 2000-2002. Nel riportare gli interventi dei singoli consultori fu fatta sin dall'inizio la scelta di non rivelare la loro identità; pertanto, elencati all'inizio di ogni sessione i consultori presenti, ciascuno di essi veniva poi identificato nel corso del verbale da un numero assegnato in modo casuale (primo, secondo, terzo... consultore) senza possibilità di riconoscimento. Gli unici identificabili erano il relatore, Padre Huizing, e il Segretario, Padre Bidagor.

Anche la sezione dello *Schema de sacramentis* relativa al matrimonio fu resa nota agli studiosi, addirittura prima del suo invio ufficiale agli organi di consultazione (che avvenne, come già indicato, nel febbraio 1975). Infatti tale sezione, in latino e in traduzione italiana, fu pubblicata dalla rivista dehoniana *Il Regno* nel fascicolo del 1° aprile 1974⁸⁴ e poi, nell'originale latino, in *Periodica de re canonica, morali et liturgica* dello stesso anno, con un ampio commento di Navarrete⁸⁵.

Com'è facile immaginare, la pubblicazione delle sintesi di Huizing, e in seguito del primo Schema sulla normativa matrimoniale, diedero l'avvio a un dibattito dottrinale di grande interesse con la pubblicazione in riviste scientifiche⁸⁶ e opere collettanee di numerosi contributi (sull'intero

⁸⁴ *La riforma del Codice di diritto canonico. Il nuovo testo "de matrimonio"*, in *Il Regno*, 19 (1974), pp. 192-203.

⁸⁵ **U. NAVARRETE**, *Schema iuris recogniti "de matrimonio". Textus et observationes*, in *Periodica de re canonica, morali et liturgica*, 63 (1974), pp. 611-658. Fu poi pubblicato, insieme con i *Praenotanda* relativi al matrimonio, anche in **J. GORDON, Z. GROCHOLEWSKI**, *Documenta recentiora de re matrimoniali ac processuali*, vol. I, Pontificia Universitas Gregoriana, Romae, 1977, pp. 45-67.

⁸⁶ In questi anni, di grande rilievo fu soprattutto la rivista *Ephemerides Iuris Canonici* diretta da Pio Fedele, docente di diritto ecclesiastico e diritto canonico nell'Università La Sapienza di Roma, nella quale vennero pubblicati numerosi contributi di vari autori. Giova comunque ricordare che il dibattito dottrinale circa la riforma del diritto matrimoniale canonico era già iniziato subito dopo l'annuncio della riforma del Codice. Una completa sintesi delle varie proposte avanzate dagli studiosi è stata realizzata da **P. HUIZING**, nell'articolo *Some proposals for the formation of matrimonial law: impediments, consent, form*, in *The Heythrop Journal*, 7 (1966), pp. 161-182 (prima parte) e pp. 269-286 (seconda parte). In relazione alla incipiente revisione della normativa matrimoniale è opportuno ricordare anche due eventi accaduti nel 1968. Il primo è il *Congressus Internationalis Iuris Canonici* (Roma, 20-25 maggio 1968) che venne organizzato dalla Pontificia Commissione per la riforma del Codice con la duplice finalità di celebrare i 50 anni dall'entrata in vigore del Codice pio-benedettino e per sottoporre a peculiare studio alcune questioni giuridiche in vista dell'opera di riforma. La sessione VII era dedicata al



Schema o su punti specifici di esso) a opera, tra gli altri, dei più valenti canonisti dell'epoca delle Università pontificie e statali, spesso occasionati da interventi e relazioni tenute in convegni e incontri di studio dedicati al tema della tanto attesa riforma del diritto matrimoniale. Il confronto tra gli autori continuò ad arricchirsi, man mano che su *Communicationes* venivano pubblicate le sessioni della *Series altera* e dunque prendeva forma lo Schema emendato⁸⁷.

Non è facile stabilire quanto questo dibattito, nel quale presero voce anche alcuni dei consultori del *Coetus* e del *parvus Coetus de matrimonio* (in particolare Giacchi, Huizing e Navarrete), cui si affiancava l'ampia opera di consultazione già riferita, influenzò il successivo lavoro della Commissione portando a ulteriori modifiche della normativa proposta. Certo è che, come riferisce Herranz, oltre alle indicazioni provenienti dagli organi di consultazione,

“la Commissione non cessò di prendere debitamente in considerazione tutto ciò che veniva pubblicato nelle riviste specializzate e quanto fu dibattuto nei congressi organizzati dalle università o in seno alle varie società di diritto canonico”⁸⁸.

Sarebbe arduo in questa sede ripercorrere l'intero dibattito dottrinale⁸⁹, all'interno del quale si susseguirono commenti, osservazioni, critiche e proposte di miglioramento, pertanto ci limitiamo soltanto a qualche considerazione generale.

consenso matrimoniale con due relazioni tenute da **G. LECLERC** (“*De consensu matrimoniali sub adpectu theologico*”) e **O. GIACCHI** (“*Del consenso matrimoniale sotto l'aspetto giuridico*”), entrambi consultori del *Coetus de matrimonio*, cui seguirono dieci comunicazioni nelle quali non mancarono proposte *de iure condendo* (si veda: **PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO**, *Acta Conventus Internationalis Canonistarum, Romae diebus 20-25 maii 1968 celebrati*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1970, pp. 481-718). L'altro evento è la serie di conferenze organizzate dall'Arcisodalizio della Curia Romana nell'anno 1968 dedicate al dolo nel consenso matrimoniale, i cui atti vennero poi pubblicati nel secondo volume della neo-nata collana “Annali di dottrina e giurisprudenza canonica”: **AA. VV.**, *Il dolo nel consenso matrimoniale*, a cura di V. FAGIOLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1972.

⁸⁷ Tale Schema, estratto dai verbali pubblicati su *Communicationes*, venne pubblicato nel volume: **Z. GROCHOLEWSKI**, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem. Cum notis bibliographicis et indicibus*, vol. II, Pontificia Universitas Gregoriana, Romae, 1980, pp. 77-94.

⁸⁸ **J. HERRANZ**, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, cit., pp. 83-84.

⁸⁹ Si veda l'ampia bibliografia pubblicata in **Z. GROCHOLEWSKI**, *Documenta recentiora*, cit., pp. 287-301.



Su molti punti della progetto normativo vi fu certamente ampia convergenza e ciò non poté che risultare un ulteriore elemento a favore del mantenimento di quanto proposto, come per esempio circa l'introduzione dell'errore doloso come capo di nullità⁹⁰ (già invocato da tempo sia dalla dottrina sia dall'Episcopato mondiale⁹¹), la rilevanza essenziale dello *ius ad communionem vitae* in relazione alla fattispecie simulatoria, l'esplicitazione delle singole ipotesi di incapacità e, più in generale, circa la nuova prospettiva c.d. personalistica che si ricollegava direttamente alla presentazione che del matrimonio aveva fatto il Concilio Vaticano II nella *Gaudium et spes*⁹². Al termine del suo ampio commento su *Periodica*, Navarrete pur avanzando perplessità su singoli punti conclude che sostanzialmente nello Schema erano state accolte quelle innovazioni che "communiter"⁹³ erano state richieste, sottolineando così l'ampia convergenza tra dottrina e proposta legislativa sul matrimonio.

Non mancarono comunque proposte di modifica (per esempio al fine di formulare in maniera tecnicamente più precisa le ipotesi di incapacità⁹⁴) e anche alcune voci critiche che ritenevano che si sarebbe potuto fare molto di più nel recepire gli insegnamenti conciliari sul matrimonio⁹⁵. L'intervento certamente più critico fu quello a opera di un

⁹⁰ Il nuovo canone "era il punto di arrivo di un lungo dibattito svoltosi negli ultimi anni fra gli studiosi, di una sempre maggior emersione dell'errore causato da dolo nella giurisprudenza (se pure [...] venivano poi utilizzati nelle decisioni altri schemi concettuali), di numerose e notevoli prese di posizione episcopali e dottrinali a favore della introduzione di questo nuovo vizio del consenso" (A. PUNZI NICOLÒ, *Problematica attuale dell'errore e del dolo nel matrimonio*, in AA. VV., *Studi sul matrimonio canonico*, a cura di P. FEDELE, Officium libri catholici, Roma, 1982, p. 381).

⁹¹ Si veda T. ROMANO, *La rilevanza invalidante del dolo sul consenso matrimoniale (can. 1098 C.I.C.): dottrina e giurisprudenza*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000, pp. 18-40.

⁹² Si veda l'ampio articolo: O. FUMAGALLI CARULLI, *Innovazioni conciliari e matrimonio canonico. (A proposito della evoluzione post-conciliare della giurisprudenza matrimoniale)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 89/I (1978), pp. 331-425 (pubblicato anche in O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico dopo il Concilio. Capacità e consenso*, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 3-96).

⁹³ U. NAVARRETE, *Schema iuris recogniti*, cit., p. 658.

⁹⁴ Si veda per esempio U. NAVARRETE, "Incapacitas assumendi onera" uti caput autonomum nullitatis matrimonii, in *Periodica de re canonica, morali et liturgica*, 61 (1972), pp. 67-72 (l'Autore commenta la formulazione dei due canoni sull'incapacità resi noti da Huizing nella sua sintesi su *Communicationes* del 1971); O. FUMAGALLI CARULLI, *L'incapacità psichica nella riforma del matrimonio canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 32 (1976), pp. 91-128 (anche in O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico*, cit., pp. 191-224).

⁹⁵ Si vedano, per esempio, circa la normativa sugli impedimenti come regolata negli



gruppo di canonisti di varie Università statali italiane che, costituitosi nel dicembre 1973, nel corso di diverse riunioni plenarie e mediante il lavoro di tre sottocommissioni, dopo aver preso visione dello Schema del 1975, aveva preparato un testo intitolato “*La riforma del matrimonio dopo il concilio. (Dibattito sui cann. 242-361 dello Schema canonum de sacramentis)*” discusso a fine gennaio 1975 e poi elaborato nella versione definitiva da una commissione ristretta⁹⁶. Il testo, pubblicato sia come opuscolo sia nella rivista *Ephemerides Iuris Canonici*, pur riconoscendo “qualche modesto progresso (sia pure in termini di mero aggiornamento del *Codex* all’esperienza di un sessantennio di applicazione pratica)”⁹⁷, contiene una ferma bocciatura dello Schema *de matrimonio*, in quanto - a giudizio degli autori - esso presuppone una teologia pre-conciliare, non valorizza sufficientemente gli elementi sacramentali del matrimonio, è caratterizzato da un “marcato eurocentrismo culturale”⁹⁸ specie nella disciplina sugli impedimenti, non tiene conto adeguatamente dello spirito ecumenico e risulta, in ultima analisi, “assolutamente carente”⁹⁹ nell’adeguare la disciplina canonica al Concilio Vaticano II. Il ‘peccato originale’ dello Schema risiederebbe nell’appiattimento della normativa sulla dimensione contrattuale del matrimonio a discapito della dimensione sacramentale, enunciata in maniera formale nel can. 242 § 1¹⁰⁰ - con una formula, tra l’altro, ritenuta “teologicamente insoddisfacente e priva di adeguata ascendenza nella tradizione”¹⁰¹ - ma di fatto inoperante all’interno di uno Schema che, al posto di consistere

“essenzialmente nella regolamentazione giuridica della dimensione sacramentale del matrimonio”, invece “si impegna in una miriade di

Schemi del 1975 e 1980, le critiche di P. PICOZZA, *La vigente disciplina degli impedimenti matrimoniali*, in AA. VV., *Studi sul matrimonio*, cit., pp. 262-268.

⁹⁶ Composta da G. Alberigo, L. Della Torre, R. La Valle, F. Zanchini di Castiglionchio. Il testo venne pubblicato su *Ephemerides Iuris Canonici*, 30 (1974), pp. 226-269 (l’elenco dei partecipanti ai lavori si trova a p. 226).

⁹⁷ *Ephemerides Iuris Canonici*, 30 (1974), p. 263.

⁹⁸ *Ephemerides Iuris Canonici*, 30 (1974), p. 266.

⁹⁹ *Ephemerides Iuris Canonici*, 30 (1974), p. 263. “I redattori dello Schema *de matrimonio* non hanno fatto alcuno sforzo diretto a penetrare in modo meno che superficiale il più profondo senso dell’insegnamento del Magistero conciliare sul matrimonio” (*ibidem*, p. 244).

¹⁰⁰ “Christus Dominus ad sacramenti dignitatem evexit ipsum contractum matrimonialem inter baptizatos”.

¹⁰¹ *Ephemerides Iuris Canonici*, 30 (1974), p. 234.



problemi di tecnica legislativa estranei, quando non contraddittori, con la dimensione cristiana e sacramentale del matrimonio”¹⁰².

E dunque, ritengono gli autori dell’opuscolo, posto in secondo piano l’aspetto teologico e quello pastorale, tutto si muove sul piano giurisdizionale con la “preoccupazione di assicurare all’autorità ecclesiastica lo spazio massimo possibile di competenza discrezionale nella regolamentazione degli aspetti giuridicamente fondamentali del matrimonio”¹⁰³.

Le critiche riguardano anche il metodo di lavoro seguito nella revisione, sottolineando in particolare il mancato coinvolgimento dell’Episcopato e dell’intera comunità ecclesiale nel procedimento legislativo, violando così il principio di comunione¹⁰⁴. Alla luce di queste considerazioni, sul presupposto che

“oggi sarebbe molto difficile evitare o una legislazione analoga a quella del 1917, ma tanto più vecchia e anacronistica per essere datata a sessanta anni più tardi, oppure una legislazione improvvisata e imprudente”¹⁰⁵,

il Gruppo di lavoro propone una “astinenza legislativa” come “atto di responsabilità e di confidenza nella fede vivente della Chiesa”¹⁰⁶, consistente nel ritardare in maniera considerevole la promulgazione dello Schema in modo da favorire una riflessione teologica, pastorale e giuridica ancora incipiente, proponendo inoltre di integrare il *Coetus de matrimonio* con l’aggiunta di persone sposate e anche con membri acattolici, e di procedere in ogni caso a “esplicita ed effettiva consultazione del popolo di Dio”¹⁰⁷.

Come si vede da queste brevi sintesi, l’opuscolo conteneva una sonora bocciatura dello Schema, di fronte alla quale non mancarono le reazioni di quanti ritenevano che la riforma del diritto matrimoniale, pur perfettibile come ogni opera legislativa, fosse da valutarsi positivamente. A prendere con forza le difese dello Schema fu soprattutto Orio Giacchi che in un articolo intitolato “*Diritto e spiritualità nello schema di riforma del*

¹⁰² *Ephemerides Iuris Canonici*, 30 (1974), p. 233.

¹⁰³ *Ephemerides Iuris Canonici*, 30 (1974), p. 229.

¹⁰⁴ La cui violazione “è agevole ravvisare nel tentativo della curia romana di riservarsi la gestione della attuazione di un concilio, relegando l’episcopato nel ruolo marginale di chi viene invitato ad interloquire, episodicamente, in una politica legislativa interamente diretta ed attuata dal centro” (*Ephemerides Iuris Canonici*, 30 (1974), p. 242).

¹⁰⁵ *Ephemerides Iuris Canonici*, 30 (1974), p. 239.

¹⁰⁶ *Ephemerides Iuris Canonici*, 30 (1974), pp. 238-239.

¹⁰⁷ *Ephemerides Iuris Canonici*, 30 (1974), p. 239.



matrimonio canonico” pubblicato nel 1975¹⁰⁸, con uno stile accorato e vivace nei toni mostrò gli evidenti errori di impostazione su cui si fondavano le diverse critiche avanzate, in primo luogo la pretesa di una netta distinzione tra matrimonio-contratto e matrimonio-sacramento, quest’ultimo l’unico di cui si sarebbe dovuta occupare la Chiesa. Invece, osserva Giacchi, l’elevazione del contratto matrimoniale a sacramento tra i battezzati, su cui si fonda la competenza della Chiesa, non è una pseudo-teologia come sostengono questi autori, ma è un insegnamento ben radicato nella tradizione ecclesiale. Giacchi nota poi come alla base delle critiche ai singoli canoni vi sia una visione del matrimonio idealizzata dove si confonde l’auspicata piena adesione dei soggetti ai valori configuranti la comunità di amore coniugale con il minimo richiesto perché possa sorgere il matrimonio. In modo altrettanto fermo vengono confutate le accuse riguardanti il metodo che si è seguito nell’opera di revisione, la quale “lungi dall’essere un’opera fatta in un oscuro e ristretto ambiente di Curia”¹⁰⁹ è frutto di un’ampia collaborazione che ha visto anche il coinvolgimento di fedeli laici. Né sarebbe possibile, in quella fase di c.d. astinenza legislativa, auspicata dal gruppo di studiosi, estendere la partecipazione all’elaborazione della normativa a tutti i futuri destinatari, quasi in modo plebiscitario; “sarebbe - scrive Giacchi - come se per riformare la legislazione elettorale, che dà diritti di voto a tutti i cittadini, si chiamassero a partecipare alla riforma elettorale tutti i possibili elettori!”¹¹⁰. Visti i limiti e l’obiettivo del presente studio introduttivo, non è possibile approfondire ulteriormente l’intervento di Giacchi nel quale si controbatte punto per punto alle accuse avanzate dal Gruppo di lavoro, ingenerose e fondate su presupposti ecclesiologici, prima ancora che giuridici, errati. Ci sembrava comunque opportuno accennare a questo scambio acceso di vedute che certamente esprime, al di là della più o meno fondatezza delle proposte avanzate (alcune non poco *sui generis*), la passione con la quale si partecipò sul piano dottrinale all’opera di revisione.

¹⁰⁸ In *Ephemerides Iuris Canonici*, 31 (1975), pp. 7-37. All’articolo di Giacchi risposero a loro volta due dei membri del gruppo di studio nel secondo fascicolo della stessa annata della rivista: P. BELLINI, *Il perché d’una collaborazione*, *ibidem*, pp. 232-277; G. CERETI, *A proposito di diritto e spiritualità. (Ancora sullo “Schema canonum de sacramentis”)*, *ibidem*, pp. 316-326. Giacchi tornò infine sulla questione rispondendo a Bellini e Cereti nell’articolo *Ancora sul rapporto tra la Chiesa e il diritto*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 32 (1976), pp. 7-19.

¹⁰⁹ O. GIACCHI, *Diritto e spiritualità nello schema di riforma del matrimonio canonico*, cit., p. 7.

¹¹⁰ O. GIACCHI, *Diritto e spiritualità*, cit., p. 17.



11 - Le fonti alla base della riforma del diritto matrimoniale

Come si evince dalla lettura del materiale relativo al *Coetus de matrimonio*, il criterio alla base del lavoro sia dei consultori nell'approntare i voti sia dell'intero gruppo nel successivo dibattito collegiale fu quello di

“seguire i canoni del CIC con l'intento di vedere cosa c'era da aggiungere, togliere o modificare, attese soprattutto le indicazioni del Concilio Vaticano II, della giurisprudenza e del progresso delle scienze antropologiche”¹¹¹.

La svolta personalistica impressa dall'Assise conciliare, che aveva condotto a una comprensione più completa del matrimonio, come “*intima communitas vitae et amoris coniugalis*” dotata di molteplici fini e valori, e del consenso matrimoniale quale atto umano “*quo coniuges sese mutuo tradunt et accipiunt*” (*Gaudium et spes*, n. 48), non poteva essere relegata solo nell'ambito pastorale o al massimo della riflessione teologica, ma richiedeva necessariamente una ricezione nell'ordinamento giuridico della Chiesa e dunque un vero rinnovamento della normativa codiciale sul matrimonio. Come si legge nella Prefazione al Codice, che richiama al proposito l'Allocuzione che Paolo VI tenne il 20 novembre 1965 per inaugurare solennemente i lavori di revisione¹¹²,

“appariva necessario che le ricchezze dottrinali di questo Concilio, che molto avevano contribuito alla vita pastorale, proiettassero le loro conseguenze e avessero il loro necessario complemento anche nella legislazione canonica”¹¹³.

Se dunque l'intenzione alla base della codificazione pio-benedettina era stata sostanzialmente “conservativa e chiarificatrice nei riguardi del diritto esistente”¹¹⁴, a guidare l'opera della nuova codificazione fu invece l'intenzione di accordare la normativa al nuovo *habitus mentis* del Concilio Vaticano II¹¹⁵ e alle nuove necessità del Popolo di Dio. Ciò richiese - oltre a

¹¹¹ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Brevis conspectus de labore*, cit., p. 38.

¹¹² Cfr. PAULUS PP. VI, *Allocutio: Ad Em.os Patres Cardinales et ad Consultores Pontificii Consilii Codici Iuris Canonici recognoscendo*, in AAS, LVII (1976), pp. 985-989.

¹¹³ *Codex iuris canonici. Praefatio*, cit., p. XXI.

¹¹⁴ P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2004, p. 276. Ciò valeva per quanto riguardava i contenuti; innovativa fu invece la forma che si volle dare alla normativa ecclesiale mediante l'elaborazione di un 'codice'.

¹¹⁵ Tant'è vero che “il principio direttivo generale più importante” del progetto di revisione e di conseguenza, dopo la promulgazione del testo legislativo, “la prima chiave



una nuova strutturazione dell'intero Codice - interventi più o meno rilevanti nelle diverse materie codicistiche per accogliere e regolare i nuovi istituti e organismi creati, o di cui si auspicava la creazione, e le modifiche normative specifiche apportate dal Concilio¹¹⁶.

Circa il nostro tema, i testi conciliari che trattano del matrimonio e della famiglia non contengono direttive esplicite in relazione alla modifica della normativa canonica allora vigente¹¹⁷. Tuttavia l'apporto dell'Assise conciliare alla riforma del diritto matrimoniale va oltre quanto contenuto in tali testi, sebbene è in essi - in particolare in *Gaudium et spes*, nn. 48-52 - che si trovano espressi i principi personalistici. A tal proposito giova ricordare che nell'opera di codificazione si tenne conto non solo dei documenti promulgati dal Concilio, ma anche dell'ampio materiale prodotto durante i lavori conciliari:

“La Commissione per la revisione del Codice - ricorda Herranz - ha esaminato ed utilizzato, nella misura in cui concordavano con i documenti e gli orientamenti conciliari, sia i *desiderata* presentati nella fase antipreparatoria del Concilio Vaticano II, sia gli schemi di carattere prevalentemente giuridico [...] elaborati dalle Commissioni preparatorie e che la Commissione Coordinatrice del Concilio aveva ritenuto opportuno inviare direttamente alla Commissione per la Revisione del Codice”¹¹⁸.

Per quanto riguarda il matrimonio, la Commissione preparatoria per la disciplina dei sacramenti aveva inizialmente preparato sei schemi di decreti, ciascuno dedicato a un tema specifico (gli impedimenti, i matrimoni misti, il consenso, la forma di celebrazione, il processo

di lettura del nuovo Codice” viene individuato proprio nella “fedeltà al Concilio” (R. CASTILLO LARA, *Criteri di lettura e comprensione*, cit., p. 15).

¹¹⁶ Cfr. J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, cit., pp. 59-62.

¹¹⁷ Nei testi conciliari vi sono però due disposizioni puntuali che sono state recepite nel Codice. La prima, recepita nel can. 319 § 2 della Schema 1975 (can. 1127 § 1 CIC 83), è contenuta nel Decr. *Orientalium Ecclesiarum* dove al n. 18 si “stabilisce che per questi matrimoni [tra cattolici orientali e acattolici orientali] la forma canonica di celebrazione è obbligatoria soltanto per la liceità; per la validità è sufficiente la presenza del sacro ministro, osservando le altre prescrizioni del diritto” (sulle ragioni di questa disposizione si veda: AA. VV., *Commentario ai Documenti del Vaticano II*, vol. 3: *Orientalium Ecclesiarum, Unitatis Redintegratio*, a cura di S. NOCETI, R. REPOLE, Dehoniane, Bologna, 2019, pp. 135-137). Fu anche recepito nel can. 320 § 2 (can. 1120 CIC 83) quanto stabilito nella Cost. *Sacrosanctum Concilium* circa la facoltà per le Conferenze episcopali nazionali di preparare un proprio rito del matrimonio “che risponda agli usi dei luoghi e dei popoli, ferma restando però la legge che il sacerdote assistente chieda e riceva il consenso dei contraenti” (n. 77).

¹¹⁸ J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, cit., pp. 12-13.



matrimoniale, la preparazione al matrimonio), da presentare ai Padri durante il Concilio¹¹⁹. Questi schemi, dal contenuto prettamente giuridico, per intervento della Commissione di coordinamento, vennero poi accorpati in un unico *Schema decreti de matrimonii sacramento*¹²⁰ che in realtà non venne mai sottoposto a votazione, in quanto si decise alla fine di non promulgare alcun decreto sul matrimonio essendo, tra l'altro, già prevista una specifica sezione nella bozza della futura costituzione pastorale *Gaudium et spes*. La Commissione di coordinamento chiese però che lo schema venisse sintetizzato in un *Votum*, nel quale esporre i principi generali per la futura revisione della disciplina matrimoniale canonica, da consegnare, dopo la discussione in aula, al Pontefice¹²¹.

Il *Votum de matrimonii sacramento* venne presentato in aula il 10 novembre 1964 in una versione emendata rispetto a quella, più breve, originariamente elaborata¹²². Come affermò l'Arcivescovo Schneider, uno dei tre vicepresidenti della Commissione, nella sua relazione introduttiva, il *Votum*

“recensere debebat necessitatem aut opportunitatem accomodandi ad nostram aetatem matrimonii disciplinam canonicam circa impedimenta, matrimonia mixta, formam celebrationis matrimonii, necnon circa processum matrimoniale”¹²³.

Sarebbe spettato poi ai successivi lavori di codificazione concretizzare in norme specifiche i *desiderata* del Concilio. Dopo la discussione, ad ampia maggioranza fu deciso di presentare al Pontefice per il suo personale discernimento il *Votum*, con tutte le osservazioni fatte oralmente e per iscritto dai Padri¹²⁴.

¹¹⁹ Cfr. V. CARBONE, *Gli schemi preparatori del Concilio Ecumenico Vaticano II*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 96 (1971), p. 60.

¹²⁰ Cfr. SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Schema Constitutionum et Decretorum ex quibus argumenta in Concilio disceptanda seligentur*, Series quarta, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1963, pp. 177-207.

¹²¹ Cfr. AA. VV., *Storia del Concilio Vaticano II*, a cura di G. ALBERIGO, il Mulino, Bologna, 2013, vol. III, pp. 421-422; vol. IV, Bologna, 2013, pp. 406-411.

¹²² Cfr. SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, vol. III, pars VIII, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1976, pp. 467-475.

¹²³ SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Acta synodalia*, cit., p. 479. Il *Votum* dunque rispetto al precedente Schema aveva la funzione “exponendi nempe ea, quae in singulis schematis partibus seu capitibus eorumque statutis tamquam fundamenta iacebant, ut super eadem, ad instar principii, futura legislatio matrimonialis extrueretur” (*ivi*).

¹²⁴ SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Acta synodalia*, cit., p. 670 (quesito) e p. 675 (esito della votazione).



Il *Votum* chiedeva: a) di semplificare la disciplina sugli impedimenti e di adeguarla al nuovo contesto sociale; b) di distinguere alla luce delle deliberazioni conciliari in materia di ecumenismo e di libertà religiosa le prescrizioni circa il matrimonio con un battezzato acattolico e quello con un non battezzato; c) di modificare la normativa sulla forma canonica ordinaria in modo da renderne più facile l'uso mediante l'ampliamento della possibilità di delega e la previsione di una sorta di 'convalida automatica' a certe condizioni; d) di prevenire gli abusi nel ricorso alla forma straordinaria *extra mortis periculum* prevedendo la vigilanza da parte dell'Ordinario; e) di approfondire il dovere del parroco nella fase preuziale evidenziando il profilo pastorale della preparazione alle nozze e la necessità dell'accompagnamento da estendersi anche dopo la celebrazione.

Appare evidente l'influenza del *Votum* e degli schemi inizialmente elaborati dalla Commissione preparatoria sul progetto di riforma. I consultori di fatto recepirono le indicazioni in esso contenute al punto che, in alcuni casi, tra il *Votum* e i canoni dello Schema del 1975 vi era una corrispondenza quasi letterale (come nei cann. 246, 248, 257 § 2, 313 § 1, 315, 316, 1°)¹²⁵.

Uno dei compiti del *Coetus* fu anche quello di integrare nel nuovo testo normativo la legislazione riguardante il matrimonio emanata da Paolo VI durante e dopo il Concilio¹²⁶. Come emerge dalle citazioni e dai rimandi nei verbali delle sessioni, il *Coetus* recepì sostanzialmente quanto contenuto in questi documenti di natura giuridica che dunque vanno annoverati tra le fonti del Titolo *De matrimonio*. Il primo di essi, il M.p. *Pastorale munus*, venne promulgato alla fine della seconda sessione del Concilio, il 30 novembre 1963¹²⁷; Paolo VI, accogliendo le richieste dei Padri conciliari, concesse in modo permanente ai Vescovi residenziali e

¹²⁵ L'unica indicazione che il *Coetus* non accolse fu quella che richiedeva, prima di ricorrere alla forma straordinaria di celebrazione fuori dal pericolo di morte, il coinvolgimento, se possibile, dell'Ordinario. Il *Votum* in tal senso prevedeva due condizioni: "1) ut petitio Ordinario facienda, in quantum fieri poterit, ommissa non fuerit, vel matrimonium non celebretur nisi post mensem ab interposita petitione sine responsione; 2) ut matrimonium non celebretur contra Ordinarii vetitum" (**SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II**, *Acta synodalia*, cit., pp. 470-471). Dopo la discussione della questione nelle sessioni XI e XII si decise di lasciare immutata la formulazione del canone del CIC 17.

¹²⁶ Sul concetto di funzione integrativa del Codice rispetto alla legislazione posteriore al Concilio Vaticano II si veda: **J. OTADUY**, *Funciones del Código en la recepción de la legislación postconciliar*, in *Ius Canonicum*, 25 (1985), pp. 479-516.

¹²⁷ **PAULUS PP. VI**, M.p. *Pastorale munus*, 30 novembris 1963, in *AAS*, LVI (1964), pp. 5-12.



agli equiparati alcuni privilegi e numerose facoltà straordinarie, tra le quali cinque riguardavano il matrimonio¹²⁸. Concluso il Concilio, seguì il M.p. *De Episcoporum muneribus*, datato 15 giugno 1966¹²⁹, nel quale dando attuazione e integrando quanto stabilito in materia di potestà episcopale dal decreto conciliare *Christus Dominus*¹³⁰, il Pontefice stabiliva, tra le altre, le dispense in materia matrimoniale a lui riservate¹³¹. Un terzo documento legislativo che verrà recepito nella normativa matrimoniale del Codice è il M.p. *Matrimonia mixta* del 30 aprile 1970 contenente le nuove disposizioni sul matrimonio misto e con disparità di culto¹³².

Ulteriore punto da evidenziare è il confronto con la normativa canonica allora vigente nelle Chiese cattoliche orientali. Non mancano infatti rimandi ai canoni del M.p. *Crebae allatae sunt*¹³³, specie nelle relazioni previe di Huizing, lì dove essi si discostavano dalla normativa pio-benedettina. Resta da approfondire, circa la disciplina matrimoniale, il rapporto tra processo di codificazione del Codice latino e processo di

¹²⁸ PAULUS PP. VI, M.p. *Pastorale munus*, cit., p. 9. Vennero concesse le facoltà di dispensare per giusta e ragionevole causa dagli impedimenti di grado minore (n. 19) e dagli impedimenti di mista religione e di disparità di culto, anche nel caso di applicazione del privilegio paolino (n. 20); di sanare in radice il matrimonio invalido a causa di impedimenti di grado minore, di difetto di forma e di impedimento di disparità di culto (nn. 21-22); di permettere, nel privilegio paolino, di anticipare l'interpellazione dell'altro coniuge anche prima del battesimo del coniuge convertito e per grave motivo di dispensare da essa (n. 23).

¹²⁹ PAULUS PP. VI, M.p. *De Episcoporum muneribus*, 15 iunii 1966, in AAS, LVIII (1966), pp. 467-472.

¹³⁰ Che, derogando a quanto prescritto dal can. 81 del Codice pio-benedettino, riconosceva ai Vescovi diocesani la facoltà ordinaria di dispensare in casi particolari da una legge generale della Chiesa, fatte salve eventuali riserve stabilite dalla suprema autorità.

¹³¹ PAULUS PP. VI, M.p. *De Episcoporum muneribus*, cit., pp. 471-472. Erano riservate le dispense riguardanti: alcuni impedimenti (di età quando il difetto superava un anno, del diaconato e del presbiterato, della professione religiosa solenne, di crimine, di consanguineità in linea retta e nel secondo grado della linea collaterale, di affinità in linea retta), la forma canonica, alcune fattispecie di sanazione in radice del matrimonio. Durante i lavori di codificazione le dispense riservate in materia di impedimenti furono poi ridotte.

¹³² PAULUS PP. VI, M.p. *Matrimonia mixta*, 30 aprilis 1970, in AAS, LXII (1970), pp. 257-263. Su questo documento si veda M. BUCCIERO, *I matrimoni misti. Aspetti storici, canonici e pastorali*, Millennium, Roma, 1997, pp. 74-92. Il M.p. riprende sostanzialmente le indicazioni contenute nel *Votum* conciliare sul matrimonio e tenne conto di quanto emerso durante i lavori del Sinodo dei Vescovi del 1967.

¹³³ PIUS PP. XII, M.p. *Crebae allatae sunt*, 22 februarii 1949, in AAS, XLI (1949), pp. 89-119.



codificazione del Codice orientale, i quali, almeno in parte, si svolsero contemporaneamente¹³⁴. Se è certo che il primo, iniziato con alcuni anni di anticipo, influì sul secondo, bisognerebbe verificare quanto sia accaduto il contrario¹³⁵.

Come sottolineato all'inizio del paragrafo, il *Coetus* tenne conto anche dell'evoluzione giurisprudenziale in materia matrimoniale, la cui conoscenza approfondita era assicurata dalla presenza nel gruppo di lavoro di due Uditori della Rota Romana, Lucian Anné e Vincenzo Fagiolo, del Presidente della Commissione Pericle Felici, già Uditore rotale, che più volte intervenne nelle sessioni, nonché di docenti universitari, tra cui Huizing e Navarrete, che nel loro quotidiano studio avevano avuto modo di confrontarsi spesso con le decisioni del Tribunale Apostolico.

Non si può negare "la funzione propulsiva nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico e nel suo adeguamento alle mutate esigenze dei tempi"¹³⁶ che svolse la Rota Romana nel post-concilio. Questa si

¹³⁴ Le cinque sessioni del *Coetus* orientale *de matrimonio* si svolsero tra il novembre 1974 e il marzo 1978, dunque nel periodo della consultazione sullo Schema 1975 e delle sessioni della *Series altera*.

¹³⁵ È interessante notare che nell'archivio della Pontificia Commissione per la revisione del Codice (conservato presso il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi), nel faldone n. 153 intitolato "*De matrimonio. Rapporti con i dicasteri della Curia romana*", si trova una lettera, datata 22 giugno 1979 (prot. 2/79/12), inviata da S.E. Miroslaw Marusyn, a nome della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico orientale (di cui era Vicepresidente), nella quale si comunicano alcune divergenze emerse tra lo Schema *De cultu divino et praecipue de sacramentis* del futuro Codice orientale e lo Schema latino *de sacramentis* del 1975 con i successivi emendamenti degli anni 1977-1978 seguiti alla fase di consultazione. Circa la disciplina matrimoniale, al n. 8 della lettera si richiama l'attenzione della Commissione latina su due canoni del progetto orientale (assenti nello Schema latino), riguardanti la normativa cui sono tenuti i non cattolici (i cann. 118-119, corrispondenti ai cann. 780-781 CCEO), in quanto "essi sono di natura tale che non possono non implicare la disciplina della Chiesa universale" (p. 5). Dunque, scrive Marusyn, "sembra [...] doveroso pregare che questi canoni vengano approfonditi e riesaminati anche dalla Commissione per la revisione del C.I.C." (ivi). Non risulta che ciò sia stato fatto; questi canoni non sono presenti nel Codice latino, sebbene siano stati poi inseriti nell'Istr. *Dignitas connubii* agli artt. 2 e 4.

¹³⁶ P. MONETA, *La Rota Romana*, in AA. VV., *La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, a cura dell'ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, p. 34. Continua l'autore: "Soprattutto quest'ultima funzione ha avuto modo di emergere negli anni immediatamente successivi al Concilio Vaticano II [...] Senza attendere i tempi, necessariamente lunghi, dell'opera di riforma legislativa, la Rota ha saputo valorizzare il potenziale fortemente innovativo insito nei principi conciliari, arrivando ad incidere efficacemente nel sistema giuridico per mezzo di un'attività interpretativa particolarmente sensibile ed attenta ai segni dei tempi.



sviluppatò lungo due direttrici; la prima approfondire la rilevanza giuridica della visione personalistica propugnata dalla *Gaudium et spes* circa: l'essenza del matrimonio e i suoi fini, la natura del consenso matrimoniale e il suo oggetto, la rilevanza dell'amore coniugale¹³⁷. La giurisprudenza rotale, in consonanza con la riflessione che veniva svolgendosi in ambito dottrinale, aveva gradualmente riconosciuto come l'oggetto essenziale del consenso non potesse essere ridotto al solo *ius in corpus* ordinato agli atti coniugali idonei alla procreazione, come esplicitato dal can. 1081 § 2 del Codice pio-benedettino, ma comprendesse anche lo "*ius ad vitae consortium seu communitatem vitae quae proprie dicitur matrimonialis*"¹³⁸.

La seconda direttrice fu verificare come la nuova visione della persona e del matrimonio andasse a incidere sulla configurazione dei diversi capi di nullità, sia nell'ambito dell'incapacità, sia nell'ambito della simulazione e dell'errore. Non è possibile in questo contesto soffermarsi oltre e d'altra parte per ulteriori approfondimenti è sufficiente rimandare agli studi specifici sui singoli aspetti della normativa matrimoniale¹³⁹. Basti qui richiamare l'eco che la giurisprudenza rotale ebbe nei lavori di codificazione in relazione per esempio alla formulazione dei due canoni (poi confluiti in uno solo) circa le singole fattispecie di incapacità (cann. 296-297 Schema 1975) e alla revisione dei canoni: sull'esclusione in cui esplicitamente si riconosceva lo "*ius ad vitae communionem*" (can. 303 § 2

Molti di questi coraggiosi interventi interpretativi hanno poi trovato definitiva consacrazione nella legislazione canonica del 1983". Anche Paolo VI nell'Allocuzione alla Rota Romana del 12 febbraio 1968 volle richiamare il "prezioso e insostituibile contributo" dei Giudici rotali alla revisione del Codice di diritto canonico: "La vasta e multiforme esperienza accumulata dal vostro Tribunale in questi ultimi anni, vi mette in grado, oggi come in passato, di fornire un materiale copioso e qualificato per la nuova legislazione" (in *AAS*, LX [1968], pp. 205-206).

¹³⁷ Tra le sentenze di questo periodo ne ricordiamo due di grande rilievo i cui Ponenti furono proprio i due membri Uditori rotali del *Coetus*: coram Anné, dec. diei 25 februarii 1969, in *RRDec.*, vol. LXI, pp. 174-192; coram Fagiolo, dec. diei 30 octobris 1970 in *RRDec.*, vol. LXII, pp. 978-990. Per una presentazione sintetica delle posizioni giurisprudenziali nel periodo *de iure condendo* si veda: **M. POMPEDDA**, *La giurisprudenza rotale tra jus conditum e jus condendum*, in **AA. VV.**, *Problemi e prospettive di diritto canonico*, a cura di E. CAPPELLINI, Queriniana, Brescia, 1977, pp. 289-313. Circa la ricezione del personalismo nella giurisprudenza rotale si rimanda a **G. ZANNONI**, *Matrimonio e antropologia nella giurisprudenza rotale. Presupposti e orizzonte dell'approccio personalista*, Città Nuova Editrice, Roma, 1995.

¹³⁸ Coram Anné, cit., n. 16, p. 183.

¹³⁹ Si vedano per esempio i contributi nel volume: **AA. VV.**, *La giurisprudenza della Rota Romana*, cit.



Schema 1975), sull'errore circa le proprietà essenziali del matrimonio (can. 301 Schema 1975), sull'errore di qualità personale nella cui formulazione successiva allo Schema del 1980 venne abbandonata l'espressione tradizionale "*error redundans in errorem personae*" per evitare interpretazioni erranee sulla scia della nota coram Canals del 21 aprile 1970¹⁴⁰, a favore invece della terza regola alfonsiana che - si legge nella *Relatio complectens* - "*correspondet [...] iurisprudentiae hodiernae S.R. Rotae*"¹⁴¹. È vero che nei verbali delle sessioni non vengono citate sentenze specifiche ma, come già detto, il dibattito giurisprudenziale e quello dottrinale sugli stessi temi che si svolgeva contemporaneamente erano ben noti ai membri del gruppo di lavoro.

10 - Conclusione

Al termine di questo percorso, nel quale si è cercato di sintetizzare i lavori di codificazione relativi alla disciplina matrimoniale e il dibattito dottrinale che ne è scaturito, si propongono due ultime osservazioni dalle quali scaturiscono ulteriori prospettive di studio.

La prima osservazione, che può essere estesa anche alle altre parti del Codice, è che la revisione fu veramente un'opera corale che vide la partecipazione attiva di numerosi soggetti (i membri della Commissione di revisione, i consultori, i Vescovi, i Dicasteri romani, le Università, i Superiori maggiori), ciascuno dei quali apportò un contributo importante al fine di pervenire a una formulazione dei canoni che fosse il più possibile condivisa. Quanto finora pubblicato - di cui si è inteso offrire una presentazione in questo studio - rende solo in parte l'idea della mole di materiale conservata nell'Archivio della Pontificia Commissione, comprendente le osservazioni pervenute durante le varie fasi di consultazione, i voti dei singoli consultori, la corrispondenza con i Dicasteri romani. Come ebbe a ricordare, esprimendosi in maniera quasi colloquiale, il card. Pericle Felici in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 1976-1977 della Pontificia Università Lateranense,

"se poteste vedere di persona i numerosi atti che hanno preceduto la formulazione dei nuovi canoni riguardanti il matrimonio e i processi relativi, e leggere ad una ad una le innumerevoli osservazioni fatte sugli schemi sul matrimonio da parte degli organismi consultati

¹⁴⁰ Coram Canals, dec. diei 21 aprilis 1970, in *RRDec.*, vol. LXII, pp. 370-375.

¹⁴¹ *Relatio complectens*, ad can. 1051 § 2.



(Vescovi, Curia Romana, Università, ecc.), rimarreste davvero sbalorditi”¹⁴².

Questo sbalordimento, che per lo studioso si traduce nella curiosità che muove il suo quotidiano lavoro di ricerca, può essere di stimolo per ulteriori approfondimenti e apre a una nuova prospettiva di studio, volta a rendere conto in maniera sistematica e metodologicamente corretta di tutto questo materiale. Più che un lavoro meramente compilativo il *focus* andrebbe centrato sull’analisi della tensione dinamica esistente tra continuità con la tradizione - tradizione che, come ha ricordato recentemente papa Francesco, deve sempre essere rivisitata e reinterrogata¹⁴³ - e istanze conciliari di rinnovamento.

Una seconda osservazione riguarda l’ampio dibattito dottrinale che si svolse parallelamente e in dialogo con l’opera di revisione, al quale si è potuto dedicare, nell’economia del presente lavoro introduttivo, soltanto poco spazio. Ai giuristi delle Università ecclesiastiche e statali dell’epoca non poteva sfuggire la delicatezza del lavoro di revisione di norme così importanti come quelle matrimoniali, a distanza di molti decenni dalla loro prima codificazione e dopo un evento epocale quale fu il Concilio Vaticano II; di ciò essi erano ben consapevoli e questo spiega la passione con la quale parteciparono dal loro precipuo punto di vista e con i loro mezzi - conferenze, convegni, contributi in riviste - all’opera della nuova codificazione. Se è vero che il dibattito dottrinale si svolse ‘accanto’ al lavoro di revisione e non, per così dire, al suo interno, è innegabile - come attestato da Herranz nel testo già a suo tempo citato - che le voci di quanti intervennero in tale dibattito non rimasero inascoltate da parte di coloro cui competeva direttamente la responsabilità di formulare la nuova legislazione matrimoniale da presentare al Santo Padre. Da quanto detto emerge certamente l’utilità di uno studio che approfondisca in maniera completa tale dibattito a più voci, e non solo in relazione a un singolo punto, come accade di solito nelle monografie dedicate a temi specifici del diritto matrimoniale.

¹⁴² P. FELICI, *Oratio dedicataria ineunte anno academico, die 9 novembris 1976 in Pontificia Universitate Lateranensi habita*, in *Communicationes*, VIII (1976), pp. 209-210.

¹⁴³ FRANCISCUS PP., *Discorso in occasione del convegno “La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo”*, Napoli 21 giugno 2019, in *L’Osservatore Romano*, 21-22 giugno 2019, p. 8.